



Senato della Repubblica

DOCUMENTAZIONE EUROPA

**Servizio affari  
internazionali**

Ufficio per i rapporti  
con le istituzioni  
dell'Unione europea

**Servizio Studi**

## **Nuova *governance* economica dell'UE - Braccio preventivo**

**Testo a fronte tra il regolamento vigente e  
l'accordo provvisorio concluso tra  
Parlamento europeo e Consiglio**

XIX Legislatura

marzo 2024

Dossier  
**78**

SERVIZIO STUDI

Ufficio per le ricerche nei settori economico e finanziario

TEL. 06-6706-2451 - [studi1@senato.it](mailto:studi1@senato.it) - ✉ [@SR\\_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

SERVIZIO DEGLI AFFARI INTERNAZIONALI

Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione Europea

TEL. 06-6706-5785 – [affeuropei@senato.it](mailto:affeuropei@senato.it)

---

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XIX legislatura

## Nuova *governance* economica dell'UE - Braccio preventivo

Testo a fronte tra il regolamento vigente  
e l'accordo provvisorio concluso tra  
Parlamento europeo e Consiglio

marzo 2024  
n. 78

a cura di: Melisso Boschi, Laura Lo Prato.

Ha collaborato, nell'ambito di un tirocinio formativo presso  
il Servizio studi del Senato della Repubblica, Silvia Tansini.

Classificazione Teseo: Unione europea, bilancio dello  
Stato



## INDICE

Testo a fronte tra il regolamento del Consiglio (CE) n. 1466/97 e l'accordo provvisorio concluso tra Parlamento europeo e Consiglio (traduzione non ufficiale).....	8
---	---



*Si pubblica di seguito un testo a fronte che giustappone, ai fini di un più agile confronto, il regolamento unionale in vigore che regola il cosiddetto “[braccio preventivo](#)” del [patto di stabilità e crescita \(PSC\)](#) e la normativa in via di approvazione che è destinata a sostituire il regolamento medesimo<sup>1</sup>.*

*Nella tabella che segue si riporta nella colonna di sinistra il testo del [regolamento \(CE\) n. 1466/97 del Consiglio](#), del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche<sup>2</sup>. La colonna di destra, invece, contiene il testo dell’[accordo provvisorio](#) concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024 quale messo a disposizione in lingua inglese sul [sito Internet del PE tra i documenti di seduta della Commissione affari economici](#) (Econ)<sup>3</sup>.*

*Si evidenzia che la corrispondenza tra i due testi non è sempre univoca. La proposta in via di approvazione è infatti destinata a sostituire integralmente il regolamento. Possono dunque esservi casi in cui la disciplina attualmente vigente non ha corrispondenza con quella attualmente all’esame delle istituzioni europee. È questo il caso, ad esempio, della disciplina relativa ai programmi di convergenza per gli Stati membri la cui moneta non è l’euro (articoli 7-10 del regolamento (CE) n. 1466/97), che non viene confermata nel nuovo impianto. Di converso, alcune disposizioni dell’accordo provvisorio non trovano corrispondenza nel regolamento vigente, come accade ad esempio per gli articoli 22-bis, dedicato al “Comitato europeo per le finanze pubbliche”, e 28-bis, che disciplina le norme transitorie applicabili al primo gruppo di piani strutturali di bilancio a medio termine.*

---

<sup>1</sup> Tale proposta ([COM\(2023\) 240](#)) è stata presentata dalla Commissione europea il 26 aprile 2023 all’interno di un pacchetto, che comprende altresì una proposta di regolamento tesa a modificare il “braccio correttivo” del patto di stabilità e crescita e una proposta di direttiva che modifica i requisiti per i quadri nazionali di bilancio. Il pacchetto nel suo insieme è stato illustrato in dettaglio nel Dossier, curato dai servizi di documentazione del Senato e della Camera, “Le proposte legislative della Commissione europea per la riforma della *governance* economica dell’UE”, [Dossier n. 40/DE](#), luglio 2023. Del successivo andamento dei negoziati si è dato conto, da ultimo, nella documentazione per l’incontro interparlamentare “Settimana parlamentare europea 2024 - Bruxelles, 12-13 febbraio 2024”, [Dossier n. 68/DE](#), febbraio 2024. Il 10 febbraio 2024 il [Parlamento europeo](#) e il [Consiglio](#) dell’Unione hanno raggiunto, in sede di trilogò, un accordo provvisorio sulla proposta.

<sup>2</sup> Per il regolamento n. 1466/97 si prende in considerazione il [testo consolidato](#) disponibile sul portale Eurlex.

<sup>3</sup> La traduzione in italiano dell’accordo provvisorio è stata curata dagli Uffici del Senato della Repubblica, non ha valore ufficiale.

**TESTO A FRONTE TRA IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO (CE) N. 1466/97 E L'ACCORDO PROVVISORIO  
CONCLUSO TRA PARLAMENTO EUROPEO E CONSIGLIO (TRADUZIONE NON UFFICIALE).**

<p><b>Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche</b> <i>(Testo consolidato del 13 dicembre 2011)</i></p>	<p align="center"><b><u>Accordo provvisorio</u> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024</b>  <b>(Traduzione in italiano non ufficiale)</b></p>
<p align="center">REGOLAMENTO (CE) N. 1466/97 DEL CONSIGLIO del 7 luglio 1997 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche</p>	<p align="center">REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio</p>
<p align="center">SEZIONE 1</p> <p align="center">OBIETTIVO E DEFINIZIONI</p> <p align="center">Articolo 1</p> <p>Il presente regolamento stabilisce le disposizioni relative al contenuto, alla presentazione, all'esame e alla sorveglianza dei programmi di stabilità e dei programmi di convergenza nell'ambito della sorveglianza multilaterale esercitata dal Consiglio e dalla Commissione per prevenire tempestivamente il determinarsi di disavanzi pubblici eccessivi e promuovere la sorveglianza e il coordinamento delle politiche economiche, sostenendo in tal modo il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di crescita ed occupazione.</p>	<p align="center">CAPO I</p> <p align="center">OGGETTO E DEFINIZIONI</p> <p align="center">Articolo 1 Oggetto</p> <p>Il presente regolamento stabilisce norme volte a garantire un coordinamento efficace delle politiche economiche sane degli Stati membri, sostenendo in tal modo il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di crescita e di occupazione sostenibili e inclusive.</p> <p>Esso stabilisce disposizioni dettagliate relative al contenuto, alla presentazione, alla valutazione e al monitoraggio dei piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine nel quadro della sorveglianza di bilancio multilaterale da parte del Consiglio e della Commissione, al fine di promuovere finanze pubbliche sane e sostenibili, una crescita</p>



<p><b>Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche</b>  <u>(Testo consolidato del 13 dicembre 2011)</u></p>	<p><b><u>Accordo provvisorio</u> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024</b>  <b>(Traduzione in italiano non ufficiale)</b></p>
	<p>sostenibile e inclusiva e la resilienza attraverso riforme e investimenti e di prevenire il determinarsi di disavanzi pubblici eccessivi.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 2</p> <p>Ai fini del presente regolamento si intende per:</p> <p>a) «Stati membri partecipanti» : gli Stati membri la cui moneta è l'euro;</p> <p>b) «Stati membri non partecipanti» : Stati membri diversi da quelli la cui moneta è l'euro.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 2</i> Definizioni</p> <p>Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:</p> <p>(1) "raccomandazione specifica per paese": gli orientamenti indirizzati dal Consiglio su base annuale a uno Stato membro riguardanti le politiche economiche, di bilancio, occupazionali e strutturali, conformemente agli articoli 121 e 148 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);</p> <p>(2) "spesa netta": la spesa pubblica al netto della spesa per interessi, delle misure discrezionali sul lato delle entrate, la spesa per programmi dell'Unione interamente coperta dalle entrate dei fondi dell'Unione, la spesa nazionale per il cofinanziamento di programmi finanziati dall'Unione, gli elementi ciclici della spesa per indennità di disoccupazione, misure una tantum e altre misure temporanee;</p> <p>(3) "traiettoria di riferimento": la traiettoria pluriennale della spesa netta proposta dalla Commissione per inquadrare il dialogo con gli Stati membri qualora il debito pubblico sia superiore al valore di riferimento del 60% del prodotto interno lordo (PIL) previsto dal Trattato o qualora il disavanzo pubblico sia superiore al valore di riferimento del 3% del PIL previsto dal Trattato ai fini dell'elaborazione dei loro piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine;</p>

<p><b>Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche</b>  <u>(Testo consolidato del 13 dicembre 2011)</u></p>	<p><b><u>Accordo provvisorio</u> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024</b>  <b>(Traduzione in italiano non ufficiale)</b></p>
	<p>(3-bis) "informazioni tecniche": gli orientamenti forniti dalla Commissione, su richiesta, agli Stati membri con un debito pubblico non superiore al valore di riferimento del 60% del PIL previsto dal Trattato e un disavanzo pubblico non superiore al valore di riferimento del 3% del PIL previsto dal Trattato prima che gli Stati membri elaborino i rispettivi piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine;</p> <p>(4) "percorso della spesa netta": la traiettoria pluriennale per la spesa netta di uno Stato membro stabilita dal Consiglio;</p> <p>(5) "piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine": il documento contenente gli impegni di uno Stato membro in materia di bilancio, di riforme e di investimenti, che copre un orizzonte di programmazione di 4 o 5 anni a seconda della durata regolare della legislatura nazionale;</p> <p>(6) "relazione annuale sui progressi compiuti": il documento in cui uno Stato membro riferisce in merito all'attuazione del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine, incluso il percorso della spesa netta, e sulle riforme e investimenti;</p> <p>(7) "periodo di aggiustamento": il periodo durante il quale ha luogo l'aggiustamento di bilancio di uno Stato membro, che comprende un periodo di quattro anni o, in caso di proroga, un periodo di quattro anni più un periodo ulteriore di tre anni al massimo;</p>

<p><b>Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche</b>  <u>(Testo consolidato del 13 dicembre 2011)</u></p>	<p><b><u>Accordo provvisorio</u> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024</b>  <b>(Traduzione in italiano non ufficiale)</b></p>
	<p>(8) "conto di controllo": un rendiconto delle deviazioni cumulative verso l'alto e verso il basso della spesa netta osservata in uno Stato membro rispetto al percorso della spesa netta stabilito dal Consiglio;</p> <p>(9) "saldo strutturale": il saldo delle amministrazioni pubbliche corretto per il ciclo al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee;</p> <p>(10) "saldo primario strutturale": il saldo strutturale al netto della spesa per interessi.</p>
<p style="text-align: center;">SEZIONE 1 bis SEMESTRE EUROPEO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE ECONOMICHE</p> <p style="text-align: center;">Articolo 2-bis</p> <p>1. Al fine di garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza duratura delle prestazioni economiche degli Stati membri, il Consiglio esercita la sorveglianza multilaterale come parte integrante del «Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche», in osservanza degli obiettivi e degli obblighi sanciti dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).</p> <p>2. Il Semestre europeo comprende:</p>	<p style="text-align: center;">CAPO II SEMESTRE EUROPEO</p> <p style="text-align: center;">Articolo 3 Il semestre europeo</p> <p>Al fine di garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza duratura delle prestazioni economiche e sociali degli Stati membri, il Consiglio e la Commissione, con il coinvolgimento del Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 25-bis, esercitano la sorveglianza multilaterale nell'ambito del semestre europeo in osservanza degli obiettivi e degli obblighi sanciti dal TFUE. La sorveglianza multilaterale si fonda su statistiche di elevata qualità e indipendenti, prodotte conformemente ai principi di cui al regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.</p> <p>Il semestre europeo comprende:</p>

<p><b>Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche</b> (<a href="#">Testo consolidato del 13 dicembre 2011</a>)</p>	<p><b><a href="#">Accordo provvisorio</a> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024</b> <b>(Traduzione in italiano non ufficiale)</b></p>
<p>a) l'elaborazione e la sorveglianza sull'attuazione degli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione (indirizzi di massima per le politiche economiche), in conformità dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE;</p> <p>b) la formulazione e la verifica sull'attuazione degli orientamenti in materia di occupazione di cui gli Stati membri devono tenere conto in conformità dell'articolo 148, paragrafo 2, TFUE;</p> <p>c) la presentazione e la valutazione dei programmi di stabilità o dei programmi di convergenza degli Stati membri, ai sensi del presente regolamento;</p> <p>d) la presentazione e la valutazione dei programmi nazionali di riforma degli Stati membri a supporto della strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione, definiti in base alle linee guida di cui alle lettere a) e b) e alle indicazioni generali fornite agli Stati membri dalla Commissione e dal Consiglio europeo all'inizio del ciclo annuale di sorveglianza;</p> <p>e) la sorveglianza di bilancio volta a prevenire e correggere gli squilibri macroeconomici eccessivi a norma del regolamento (UE) n. 1176/2011</p>	<p>(a) l'elaborazione e la sorveglianza sull'attuazione degli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione a norma dell'articolo 121, par. 2, del TFUE, delle raccomandazioni specifiche per paese e della raccomandazione sulla politica economica della zona euro;</p> <p>(b) l'elaborazione e la sorveglianza sull'attuazione degli orientamenti in materia di occupazione di cui gli Stati membri devono tenere conto in conformità dell'articolo 148, par 2, del TFUE, compresi i principi del pilastro europeo dei diritti sociali, e delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese. La sorveglianza dell'attuazione da parte della Commissione comprende i progressi nell'attuazione dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali e dei suoi obiettivi principali, attraverso il quadro di valutazione sociale e un quadro per identificare i rischi per la convergenza sociale;</p> <p>(c) la presentazione, la valutazione e l'approvazione dei piani strutturali di bilancio a medio termine degli Stati membri, nonché il monitoraggio della loro attuazione mediante le relazioni annuali sui progressi compiuti;</p> <p>(d) la sorveglianza volta a prevenire e correggere gli squilibri macroeconomici a norma del regolamento (UE) n. 1176/2011.</p>

<p><b>Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche</b> (<a href="#">Testo consolidato del 13 dicembre 2011</a>)</p>	<p><b><a href="#">Accordo provvisorio</a> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024</b> <b>(Traduzione in italiano non ufficiale)</b></p>
<p>del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici.</p> <p>3. Nel corso del Semestre europeo, al fine di fornire tempestivamente consulenza integrata sulle politiche macrofinanziarie e macrostrutturali proposte, di norma il Consiglio, previa valutazione di detti programmi sulla base delle raccomandazioni della Commissione, fornisce indicazioni agli Stati membri utilizzando appieno gli strumenti giuridici disciplinati dagli articoli 121 e 148 TFUE nonché dal presente regolamento e dal regolamento (UE) n. 1176/2011.</p> <p>Nello sviluppare le proprie politiche economiche, occupazionali e di bilancio, e prima di adottare decisioni aventi una notevole incidenza sui propri bilanci per gli anni successivi, gli Stati membri tengono debitamente conto delle indicazioni loro rivolte. I progressi compiuti sono monitorati dalla Commissione.</p> <p>La mancata adozione da parte di uno Stato membro di interventi conformi alle indicazioni ricevute, può dar luogo a:</p> <p>a) ulteriori raccomandazioni affinché siano adottate misure specifiche;</p> <p>b) un avvertimento da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 4, TFUE;</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 4 Attuazione del semestre europeo</p> <p>1. Se necessario, previa valutazione, a norma del presente regolamento, dei piani strutturali di bilancio a medio termine, delle relazioni annuali sui progressi compiuti e della situazione socioeconomica degli Stati membri interessati, il Consiglio, sulla base delle raccomandazioni della Commissione, rivolge raccomandazioni a tali Stati membri utilizzando appieno gli strumenti giuridici disciplinati dagli articoli 121 e 148 del TFUE nonché dal diritto derivato pertinente.</p> <p>2. Prima di adottare decisioni aventi una notevole incidenza sullo sviluppo delle proprie politiche economiche, sociali, occupazionali, strutturali e di bilancio, gli Stati membri tengono debitamente conto degli indirizzi di massima per le politiche economiche, degli orientamenti in materia di occupazione e delle raccomandazioni di cui all'articolo 3, par. 2, lettere a) e b). I progressi compiuti sono monitorati dalla Commissione.</p> <p>3. La mancata adozione da parte di uno Stato membro di interventi conformi agli orientamenti ricevuti può dar luogo a:</p> <p>(a) ulteriori raccomandazioni;</p> <p>(b) un avvertimento da parte della Commissione o una raccomandazione da parte del Consiglio a norma dell'articolo 121, par 4, del TFUE;</p>

<p><b>Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche</b> (<a href="#">Testo consolidato del 13 dicembre 2011</a>)</p>	<p><b><a href="#">Accordo provvisorio</a> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024</b> <b>(Traduzione in italiano non ufficiale)</b></p>
<p>c) misure a norma del presente regolamento, del regolamento (CE) n. 1467/97 o del regolamento (UE) n. 1176/2011.</p> <p>L'attuazione delle misure è soggetta ad un monitoraggio rafforzato da parte della Commissione e può comprendere missioni di sorveglianza ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento.</p> <p>4. Il Parlamento europeo è debitamente coinvolto nel Semestre europeo per accrescere la trasparenza, la titolarità e la responsabilità delle decisioni adottate, in particolare mediante il dialogo economico condotto a norma dell'articolo 2-bis ter del presente regolamento. Il comitato economico e finanziario, il Comitato di politica economica, il Comitato per l'occupazione e il Comitato per la protezione sociale sono consultati nel quadro del Semestre europeo laddove opportuno. I portatori di interesse, in particolare le parti sociali, sono opportunamente coinvolte</p>	<p>(c) misure a norma del presente regolamento, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio o del regolamento (UE) n. 1176/2011.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 35 Missioni di monitoraggio</p> <p>1. La Commissione può attuare missioni di monitoraggio presso gli Stati membri destinatari di raccomandazioni emesse a norma dell'articolo 121, par. 4, del TFUE.</p> <p>2. Quando lo Stato membro interessato è uno Stato membro la cui moneta è l'euro o che fa parte dell'ERM2, la Commissione può invitare rappresentanti della Banca centrale europea, se opportuno, a partecipare alle missioni di monitoraggio.</p> <p style="text-align: center;">CAPO VI TRASPARENZA E RESPONSABILITÀ</p> <p style="text-align: center;">Articolo 25-bis Ruolo del Parlamento europeo</p> <p>Il Parlamento europeo è debitamente coinvolto in modo regolare e strutturato nel semestre europeo al fine di aumentare la trasparenza, la responsabilità e la titolarità delle decisioni adottate, in particolare attraverso il dialogo economico di cui al presente regolamento.</p> <p>La Commissione trasmette al Parlamento europeo i piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine presentati dagli Stati membri. La Commissione informa il Parlamento europeo della sua valutazione</p>

<p><b>Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche</b> (<a href="#">Testo consolidato del 13 dicembre 2011</a>)</p>	<p><b><u>Accordo provvisorio</u> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024</b> <b>(Traduzione in italiano non ufficiale)</b></p>
<p>nel Semestre europeo sui principali temi programmatici, secondo le disposizioni del TFUE e degli ordinamenti giuridici e politici nazionali.</p> <p>Il presidente del Consiglio e la Commissione, secondo il disposto all'articolo 121 TFUE e, se del caso, il presidente dell'Eurogruppo, riferiscono annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio europeo sui risultati della sorveglianza multilaterale. Queste relazioni dovrebbero formare un elemento del dialogo economico di cui all'articolo 2-bis ter del presente regolamento.</p>	<p>complessiva di tali piani strutturali di bilancio a medio termine. La commissione competente del Parlamento europeo può, mediante il dialogo economico di cui all'articolo 27 del presente regolamento, chiedere alla Commissione di comparire dinanzi ad essa. In tali occasioni la Commissione può essere invitata a presentare la sua valutazione dei piani strutturali di bilancio a medio termine.</p> <p>Il Presidente del Consiglio e la Commissione informano regolarmente il Parlamento europeo dei risultati della sorveglianza prevista dal presente regolamento.</p> <p>Il Presidente del Consiglio e la Commissione includono nella loro relazione al Parlamento europeo i risultati della sorveglianza multilaterale effettuata a norma del presente regolamento.</p> <p>Il Presidente dell'Eurogruppo riferisce annualmente al Parlamento europeo sugli sviluppi nel settore della sorveglianza multilaterale riguardante la zona euro.</p> <p>Nel contesto del presente regolamento, o della sua applicazione, le informazioni sono predisposte e trasmesse dalla Commissione al Consiglio e sono messe a disposizione del Parlamento europeo senza indebito ritardo. Tali informazioni includono almeno:</p> <p>a) una volta pubblicate, le valutazioni della sostenibilità del debito e il relativo quadro metodologico<sup>4</sup>;</p>

<sup>4</sup> Nel testo dell'accordo provvisorio la numerazione passa da "a" a "c" e di nuovo da "g" a "i"

<p><b>Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche</b>  <u>(Testo consolidato del 13 dicembre 2011)</u></p>	<p><b><u>Accordo provvisorio</u> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024</b>  <b>(Traduzione in italiano non ufficiale)</b></p>
	<p>c) i piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine presentati dagli Stati membri, comprese le traiettorie tecniche<sup>5</sup> e i percorsi di spesa netta proposti;</p> <p>d) le relazioni annuali sui progressi compiuti presentate dagli Stati membri;</p> <p>e) le valutazioni della Commissione e le raccomandazioni al Consiglio a norma degli articoli da 16 a 19;</p> <p>f) e, se del caso, analisi sugli sviluppi economici e sociali pubblicate nell'ambito del semestre europeo;</p> <p>g) le revisioni dei piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine presentati dagli Stati membri;</p> <p>i) l'avvertimento della Commissione ai sensi dell'articolo 121, par. 4, del TFUE;</p> <p>k) l'analisi della Commissione secondo cui, in caso di attivazione delle clausole di salvaguardia a norma degli articoli 24 e 25, la sostenibilità di bilancio a medio termine non sia messa in pericolo.</p>

<sup>5</sup> Il testo dell'accordo provvisorio contiene ancora, alla lettera c), la dicitura "traiettorie tecniche". Si tratta probabilmente di un refuso da correggere, in sede di coordinamento editoriale, in "traiettorie di riferimento".



<p><b>Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche</b>  <u>(Testo consolidato del 13 dicembre 2011)</u></p>	<p><b><u>Accordo provvisorio</u> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024</b>  <b>(Traduzione in italiano non ufficiale)</b></p>
	<p>La commissione competente del Parlamento europeo può invitare la Commissione, almeno ogni due anni, a fornire informazioni sui risultati della sorveglianza multilaterale mediante il dialogo economico di cui all'articolo 26 del presente regolamento.</p>
<p style="text-align: center;">SEZIONE 1-bis bis DIALOGO ECONOMICO</p> <p style="text-align: center;">Articolo 2-bis ter</p> <p>1. Al fine di intensificare il dialogo tra le istituzioni dell'Unione, in particolare tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, e di garantire una trasparenza e una responsabilità maggiori, la commissione competente del Parlamento europeo può invitare i presidenti del Consiglio e della Commissione nonché, ove opportuno, il presidente del Consiglio europeo o il presidente dell'Eurogruppo, a comparire dinanzi alla commissione stessa per discutere:</p> <p>a) le informazioni fornite alla commissione dal Consiglio sugli Indirizzi di massima di politica economica di cui all'articolo 121, paragrafo 2, TFUE;</p> <p>b) le indicazioni generali date dalla Commissione agli Stati membri all'inizio del ciclo annuale di sorveglianza;</p> <p>c) le eventuali conclusioni raggiunte dal Consiglio europeo sugli indirizzi di politica economica nel contesto del Semestre europeo;</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 26, par. 1 Dialogo economico</p> <p>Al fine di rafforzare il dialogo tra le istituzioni dell'Unione, in particolare il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, il Parlamento europeo può invitare il Presidente del Consiglio, la Commissione e, se del caso, il Presidente del Consiglio europeo o il presidente dell'Eurogruppo, a comparire dinanzi al Parlamento europeo per discutere gli orientamenti politici forniti dalla Commissione agli Stati membri, le conclusioni tratte dal Consiglio europeo e i risultati della sorveglianza multilaterale effettuata ai sensi del presente regolamento. Il Comitato economico e finanziario, il Comitato di politica economica, il Comitato per l'occupazione e il Comitato per la protezione sociale sono consultati nel quadro del semestre europeo laddove opportuno. I portatori di interessi, in particolare i Parlamenti nazionali e le parti sociali, sono opportunamente coinvolti nel quadro del semestre europeo sui principali temi programmatici, secondo le disposizioni del TFUE e degli ordinamenti giuridici e politici nazionali.</p>

<p><b>Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche</b> (<a href="#">Testo consolidato del 13 dicembre 2011</a>)</p>	<p><b><a href="#">Accordo provvisorio</a> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024</b> (Traduzione in italiano non ufficiale)</p>
<p>d) i risultati della sorveglianza multilaterale condotta a norma del presente regolamento;</p> <p>e) le eventuali conclusioni raggiunte dal Consiglio europeo sugli orientamenti per la sorveglianza multilaterale e i suoi risultati;</p> <p>f) ogni eventuale riesame dell'esercizio della sorveglianza multilaterale a conclusione del Semestre europeo;</p> <p>g) le raccomandazioni del Consiglio rivolte agli Stati membri a norma dell'articolo 121, paragrafo 4, TFUE in caso di deviazione significativa e la relazione del Consiglio al Consiglio europeo di cui all'articolo 6, paragrafo 2, e all'articolo 10, paragrafo 2, del presente regolamento.</p> <p>2. Si presume che il Consiglio di norma segua le raccomandazioni e le proposte della Commissione o esponga la propria posizione pubblicamente.</p> <p>3. La commissione competente del Parlamento europeo può offrire a uno Stato membro destinatario di una raccomandazione del Consiglio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, o dell'articolo 10, paragrafo 2, la possibilità di partecipare a uno scambio di opinioni.</p> <p>4. Il Consiglio e la Commissione informano periodicamente il Parlamento europeo in merito all'applicazione del presente regolamento</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 27 Principio "conformità o spiegazione"</p> <p>Si presume che il Consiglio, di norma, segua le raccomandazioni e le proposte della Commissione o esponga la propria posizione pubblicamente.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 26, par. 2 e 3</p> <p>La commissione competente del Parlamento europeo può invitare la Commissione, il Consiglio, nonché, ove opportuno, il Presidente del Consiglio europeo o il Presidente dell'Eurogruppo, a discutere i piani strutturali di bilancio a medio termine nel quadro della sorveglianza multilaterale, incluse le informazioni di cui all'articolo 25-bis, par. 6.</p> <p>Il presidente del Consiglio e la Commissione, secondo quanto disposto all'articolo 121 TFUE e, se del caso, il presidente dell'Eurogruppo</p>

<p><b>Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche</b>  <u>(Testo consolidato del 13 dicembre 2011)</u></p>	<p><b><u>Accordo provvisorio</u> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024</b>  <b>(Traduzione in italiano non ufficiale)</b></p>
	<p>riferiscono annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio europeo sui risultati della sorveglianza multilaterale.</p>
	<p style="text-align: center;">Articolo 28 Dialogo con uno Stato membro</p> <p>La commissione competente del Parlamento europeo può offrire la possibilità a uno Stato membro oggetto di una raccomandazione del Consiglio ai sensi dell'articolo 121, par 4, del TFUE di partecipare a uno scambio di opinioni.</p>
<p style="text-align: center;">SEZIONE 1 bis OBIETTIVI DI BILANCIO A MEDIO TERMINE</p> <p style="text-align: center;">Articolo 2 bis</p> <p>Ciascuno Stato membro ha uno specifico obiettivo a medio termine calcolato sulla base della propria posizione di bilancio. Questi obiettivi di bilancio a medio termine specifici per paese possono divergere dal requisito di un saldo prossimo al pareggio o in attivo, offrendo al tempo stesso un margine di sicurezza rispetto al rapporto tra disavanzo pubblico e PIL del 3%. Gli obiettivi di bilancio a medio termine assicurano la sostenibilità delle finanze pubbliche o rapidi progressi verso la sostenibilità consentendo margini di manovra finanziaria, in particolare in relazione alla necessità di investimenti pubblici.</p> <p>Tenuto conto dei suddetti fattori, per gli Stati membri partecipanti e per quelli che fanno parte dell'ERM2 gli obiettivi di bilancio a medio termine specifici per paese sono indicati in un intervallo compreso tra il</p>	<p style="text-align: center;">CAPO III LA TRAIETTORIA DI RIFERIMENTO Articolo 5 Traiettorie di riferimento</p> <p>Nel caso in cui il debito delle pubbliche amministrazioni sia superiore al valore di riferimento del 60% del PIL contenuto nel Trattato o il disavanzo delle pubbliche amministrazioni sia superiore al valore di riferimento del 3% del PIL contenuto nel Trattato, la Commissione trasmette allo Stato membro interessato e al Comitato economico e finanziario una traiettoria di riferimento per la spesa netta che copre un periodo di aggiustamento di quattro anni e una sua possibile proroga di un massimo di tre anni a norma dell'articolo 13.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 6 Requisiti basati sul rischio riguardanti la traiettoria di riferimento</p> <p>La traiettoria di riferimento è basata sul rischio e differenziata per ogni Stato membro, garantendo che:</p>

<p><b>Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche</b> (<a href="#">Testo consolidato del 13 dicembre 2011</a>)</p>	<p><b><u>Accordo provvisorio</u> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024</b> <b>(Traduzione in italiano non ufficiale)</b></p>
<p>-1% del PIL e il pareggio o l'attivo, in termini corretti per il ciclo, al netto delle misure temporanee e una tantum.</p> <p>L'obiettivo di bilancio a medio termine è riveduto ogni tre anni. L'obiettivo di bilancio a medio termine di uno Stato membro può essere ulteriormente riveduto in caso di attuazione di riforme strutturali aventi un notevole impatto sulla sostenibilità delle finanze pubbliche.</p> <p>Il rispetto dell'obiettivo di bilancio a medio termine è previsto nei quadri finanziari nazionali a medio termine di cui al capo IV della direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri</p>	<p>a) al più tardi entro la fine del periodo di aggiustamento, senza ulteriori misure di bilancio, la proiezione del rapporto debito pubblico/PIL sia avviato o mantenuto su un percorso di riduzione plausibile o rimanga nel medio termine a livelli prudenti al di sotto del valore di riferimento del 60% del PIL contenuto nel Trattato;</p> <p>b) la proiezione del rapporto debito/PIL sia portato al di sotto del valore di riferimento del 3% del PIL previsto dal Trattato durante il periodo di aggiustamento e mantenuto al di sotto di tale valore di riferimento nel medio termine, senza ulteriori misure di bilancio;</p> <p>c) lo sforzo di aggiustamento di bilancio durante il periodo del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine sia di regola lineare e almeno proporzionale allo sforzo complessivo compiuto nell'arco dell'intero periodo di aggiustamento; e</p> <p>d) vi sia coerenza con il percorso correttivo di cui all'articolo [X] del regolamento del Consiglio (CE) n. 1467/97, ove applicabile.</p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 6-bis</i> Salvaguardia relativa alla sostenibilità del debito</p> <p>La traiettoria di riferimento garantisce che la proiezione del rapporto debito pubblico /PIL diminuisca di un importo medio annuo minimo pari a:</p>

<p><b>Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche</b>  <u>(Testo consolidato del 13 dicembre 2011)</u></p>	<p><b><u>Accordo provvisorio</u> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024</b>  <b>(Traduzione in italiano non ufficiale)</b></p>
	<p>a) 1 punto percentuale del PIL finché il rapporto debito pubblico /PIL supera il 90%;</p> <p>b) 0,5 punti percentuali del PIL finché il rapporto debito pubblico /PIL resta compreso tra il 60% e il 90%.</p> <p>La diminuzione media è calcolata a partire dall'anno precedente l'inizio della traiettoria di riferimento o dall'anno in cui si prevede che la procedura per disavanzi eccessivi sia abrogata ai sensi del regolamento del Consiglio (CE) n. 1467/97, a seconda di quale evento si verifichi per ultimo, fino alla fine del periodo di adeguamento.</p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 6-ter</i>  Salvaguardia relativa alla resilienza del disavanzo</p> <p>1. La traiettoria di riferimento della Commissione di cui all'articolo 6 garantisce che l'aggiustamento di bilancio continui, ove necessario, finché lo Stato membro non raggiunga un livello di disavanzo che offra un margine di resilienza comune in termini strutturali pari all'1,5% del PIL rispetto al valore di riferimento del disavanzo pari al 3% del PIL contenuto nel Trattato.</p> <p>2. Il miglioramento annuo del saldo primario strutturale per raggiungere il margine richiesto è pari allo 0,4% del PIL, che è ridotto allo 0,25% del PIL in caso di proroga del periodo di aggiustamento ai sensi dell'articolo 13.</p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 7</i></p>

<p><b>Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche</b>  <u>(Testo consolidato del 13 dicembre 2011)</u></p>	<p><b><u>Accordo provvisorio</u> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024</b>  <b>(Traduzione in italiano non ufficiale)</b></p>
	<p>Orientamenti preliminari della Commissione</p> <p>1. Al più tardi entro il 15 gennaio dell'anno in cui gli Stati membri sono tenuti a presentare i rispettivi piani strutturali di bilancio a medio termine ai sensi dell'articolo 9 o entro tre settimane dalla richiesta dello Stato membro di presentare un piano rivisto ai sensi dell'articolo 14, la Commissione trasmette allo Stato membro interessato e al Comitato economico e finanziario:</p> <p>(a) il quadro sottostante alle proiezioni del debito pubblico a medio termine e i risultati ottenuti;</p> <p>(b) le sue previsioni e ipotesi macroeconomiche;</p> <p>(c) la traiettoria di riferimento, se prescritta a norma dell'articolo 5, o le informazioni tecniche, se richieste da uno Stato membro ai sensi del paragrafo 2, e il saldo primario strutturale corrispondente, compresi i modelli di fogli di calcolo e altre informazioni pertinenti necessarie per garantirne la completa replicabilità.</p> <p>1-bis. Fino a un mese prima che la Commissione europea trasmetta ad uno Stato Membro la traiettoria di riferimento o le informazioni tecniche, lo Stato Membro può richiedere uno scambio tecnico con la Commissione europea. Lo scambio tecnico offre l'opportunità di discutere le più recenti informazioni statistiche disponibili e le prospettive economiche e di bilancio dello Stato membro interessato.</p>

<p><b>Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche</b>  <u>(Testo consolidato del 13 dicembre 2011)</u></p>	<p><b><u>Accordo provvisorio</u> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024</b>  <b>(Traduzione in italiano non ufficiale)</b></p>
	<p>2. Per gli Stati membri con un disavanzo pubblico complessivo non superiore al valore di riferimento del 3% del PIL contenuto nel Trattato e un debito pubblico complessivo non superiore al valore di riferimento del 60% del PIL contenuto nei Trattati, la Commissione fornisce, su richiesta dello Stato membro, informazioni tecniche riguardanti il saldo primario strutturale necessario al fine di garantire che il disavanzo nominale sia mantenuto al di sotto del valore di riferimento del 3% del PIL contenuto nel Trattato senza alcun ulteriore intervento nel medio e lungo termine e indicando se ciò implichi necessità di aggiustamento di bilancio. Le informazioni tecniche devono inoltre essere coerenti con la salvaguardia relativa alla resilienza del disavanzo di cui all'articolo 6-ter per la durata del Piano.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 8 Valutazione della plausibilità</p> <p>1. Per valutare la plausibilità del fatto che la proiezione del rapporto debito pubblico/PIL dello Stato membro interessato sia su un percorso di riduzione o rimanga a livelli prudenti, la Commissione applica una metodologia replicabile, prevedibile e trasparente basata sulle seguenti condizioni:</p> <p>a) il rapporto debito pubblico/PIL diminuisce o si mantiene su livelli prudenti, negli scenari deterministici del quadro di proiezione del debito pubblico a medio termine della Commissione;</p> <p>b) il rischio che il rapporto debito pubblico/PIL non diminuisca nei cinque anni successivi al periodo di aggiustamento del piano strutturale</p>

<p><b>Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche</b>  <u>(Testo consolidato del 13 dicembre 2011)</u></p>	<p><b><u>Accordo provvisorio</u> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024</b>  <b>(Traduzione in italiano non ufficiale)</b></p>
	<p>nazionale di bilancio a medio termine è sufficientemente basso e tale rischio viene valutato con l'aiuto dell'analisi di sostenibilità del debito della Commissione.</p> <p>2. La commissione competente del Parlamento europeo può invitare la Commissione a illustrare la propria metodologia nel contesto del dialogo istituito dall'articolo 26.</p> <p>La Commissione rende pubblica la propria analisi di plausibilità e i modelli di fogli di calcolo contenenti i dati sottostanti nonché altre informazioni pertinenti per garantire la replicabilità dei risultati al momento della presentazione del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine conformemente all'articolo 9.</p>
<p style="text-align: center;">SEZIONE 2</p> <p style="text-align: center;">PROGRAMMI DI STABILITÀ</p> <p style="text-align: center;">Articolo 3</p> <p>1. Ciascuno Stato membro partecipante presenta al Consiglio e alla Commissione le informazioni necessarie ai fini dell'esercizio periodico della sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 121 TFUE nella forma di un programma di stabilità, che costituisce una base essenziale per la sostenibilità delle finanze pubbliche e conseguentemente per la stabilità dei prezzi, per una crescita forte e sostenibile e per la creazione di posti di lavoro.</p>	<p style="text-align: center;">CAPO IV</p> <p style="text-align: center;">PIANI STRUTTURALI NAZIONALI DI BILANCIO A MEDIO TERMINE</p> <p style="text-align: center;">Articolo 9</p> <p>Presentazione dei piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine</p> <p>Ogni Stato membro presenta al Consiglio e alla Commissione un piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine entro il 30 aprile dell'ultimo anno del piano in vigore. Se necessario, lo Stato membro interessato e la Commissione possono convenire di prorogare tale termine di un periodo di tempo ragionevole.</p> <p>Lo Stato membro può chiedere all'ente indipendente di bilancio pertinente di esprimere un parere sulle previsioni macroeconomiche e</p>



<p><b>Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche</b>  <u>(Testo consolidato del 13 dicembre 2011)</u></p>	<p><b><u>Accordo provvisorio</u> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024</b>  <b>(Traduzione in italiano non ufficiale)</b></p>
	<p>sulle ipotesi macroeconomiche alla base del percorso pluriennale della spesa netta di cui all'articolo 11, par 1, lettera a), concedendo tempo sufficiente all'ente indipendente di bilancio per preparare il suo parere. Dopo otto anni dall'entrata in vigore del regolamento, l'ente indipendente di bilancio competente emette il suddetto parere, a condizione che abbia acquisito capacità sufficienti. La mancata emissione di tale parere da parte dell'ente indipendente di bilancio entro un termine ragionevole non impedisce la presentazione del piano da parte dello Stato membro. Il parere è allegato alla presentazione alla Commissione del piano strutturale di bilancio a medio termine.</p> <p>Prima della presentazione del proprio piano nazionale strutturale di bilancio a medio termine, ciascuno Stato membro conduce, in conformità con l'ordinamento nazionale, un processo di consultazione della società civile, delle parti sociali, delle autorità regionali e di altre parti interessate.</p> <p>Prima della presentazione del proprio piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine, ciascuno Stato membro può discutere il progetto di piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine con il proprio parlamento nazionale, in conformità con l'ordinamento giuridico nazionale.</p> <p>Lo Stato membro rende pubblico il proprio piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine al momento della presentazione al Consiglio e alla Commissione.</p> <p style="text-align: right;">Articolo 10 Dialogo tecnico</p>

<p><b>Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche</b>  <u>(Testo consolidato del 13 dicembre 2011)</u></p>	<p><b><u>Accordo provvisorio</u> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024</b>  <b>(Traduzione in italiano non ufficiale)</b></p>
<p>2. Il programma di stabilità contiene le seguenti informazioni:</p> <p>a) l'obiettivo di bilancio a medio termine e il percorso di avvicinamento a tale obiettivo per il saldo delle pubbliche amministrazioni in percentuale del PIL, il percorso previsto per il rapporto debito delle amministrazioni pubbliche/PIL, il tasso programmato di crescita della spesa pubblica, compresi gli stanziamenti corrispondenti agli investimenti fissi lordi, in particolare tenendo presenti le condizioni e i criteri per determinare la crescita della spesa ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, il tasso programmato di crescita delle entrate pubbliche a politiche invariate e la quantificazione delle misure discrezionali programmate in materia di entrate;</p> <p>a bis) informazioni sulle passività implicite legate all'invecchiamento e sulle passività contingenti, come le garanzie pubbliche, il cui impatto può avere vaste ripercussioni sui conti pubblici;</p> <p>a ter) dati sulla coerenza del programma di stabilità con gli indirizzi di massima di politica economica e il programma nazionale di riforma;</p>	<p>Prima della presentazione del proprio piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine, lo Stato membro interessato tiene con la Commissione un dialogo tecnico, con l'obiettivo di garantire che il piano sia conforme agli articoli 11 e 14.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 11  Contenuto e requisiti dei piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine</p> <p>1. Il piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine:</p> <p>a) presenta un percorso di spesa netta pluriennale, nonché le ipotesi macroeconomiche sottostanti e le misure strutturali di bilancio previste al fine di dimostrare il rispetto dei requisiti di bilancio di cui all'articolo 15, paragrafo 2;</p> <p>b) include la traiettoria di riferimento o le informazioni tecniche trasmesse dalla Commissione a norma degli articoli 5 e 7, par 2. Se il piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine contiene un percorso di spesa netta più elevato rispetto alla traiettoria di riferimento pubblicata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 5, lo Stato membro fornisce nel suo piano argomentazioni economiche valide e basate su dati che spiegano la differenza;</p> <p>(c) spiega come garantirà la realizzazione di investimenti e riforme in risposta alle principali sfide individuate nell'ambito del semestre europeo, in particolare nelle raccomandazioni specifiche per paese, e</p>

<p><b>Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche</b> (<a href="#">Testo consolidato del 13 dicembre 2011</a>)</p>	<p><b><a href="#">Accordo provvisorio</a> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024</b> <b>(Traduzione in italiano non ufficiale)</b></p>
<p>b) le principali ipotesi sul previsto andamento dell'economia, nonché sulle altre principali variabili economiche rilevanti per il raggiungimento del programma di stabilità, quali le spese per investimenti pubblici, la crescita reale del PIL, l'occupazione e l'inflazione;</p> <p>c) una stima quantitativa dei provvedimenti di bilancio e delle altre misure di politica economica adottati o proposti per conseguire gli obiettivi del programma, nonché un'analisi del rapporto costi/benefici di importanti riforme strutturali idonee a generare benefici finanziari a lungo termine, compreso il rafforzamento del potenziale di crescita sostenibile;</p> <p>d) l'analisi delle ripercussioni di eventuali modifiche delle principali ipotesi economiche sulla posizione di bilancio e sul debito;</p> <p>e) se del caso, le ragioni di una deviazione dal richiesto percorso di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine.</p> <p>2 bis. Il programma di stabilità si basa sullo scenario macrofinanziario più probabile o su uno scenario più prudente. Le previsioni macroeconomiche e di bilancio sono comparate con le previsioni più aggiornate della Commissione e, laddove opportuno, di altri organismi indipendenti. Sono descritte e motivate le differenze di rilievo tra lo scenario macrofinanziario scelto e le previsioni della Commissione in particolare se il livello o la crescita delle ipotesi esterne si discostano notevolmente dai valori riportati nelle previsioni della Commissione.</p>	<p>spiega come affronterà le seguenti priorità comuni dell'Unione: (i) una transizione verde e digitale equa, compresa la coerenza con la legge europea sul clima; (ii) resilienza sociale ed economica, compreso il pilastro europeo dei diritti sociali; (iii) sicurezza energetica; e (iv) ove necessario, il rafforzamento delle capacità di difesa.</p> <p>d) descrive l'azione dello Stato membro interessato per dare seguito alle raccomandazioni specifiche per paese rilevanti per la procedura per gli squilibri macroeconomici e alle avvertenze della Commissione, ove applicabile, o alle raccomandazioni del Consiglio, ove applicabile, formulate ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 4, del TFUE;</p> <p>e) se del caso, spiega come garantirà la realizzazione della serie di riforme e investimenti di cui all'articolo 13, a sostegno di una proroga del periodo di aggiustamento dello Stato membro di un massimo di 3 anni;</p> <p>f) include l'impatto degli investimenti e delle riforme già attuati, prestando particolare attenzione all'impatto sulla sostenibilità di bilancio attraverso entrate pubbliche, spese e crescita potenziale future, sulla base di evidenze economiche solide e basate su dati;</p> <p>g) contiene informazioni relative alle principali ipotesi macroeconomiche e di bilancio, alle passività implicite e potenziali, all'impatto atteso delle riforme e degli investimenti alla base dell'estensione del periodo di aggiustamento, al livello previsto di investimenti pubblici finanziati a livello nazionale nell'intero orizzonte di pianificazione del piano strutturale nazionale di bilancio a medio</p>

<p><b>Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche</b>  <u>(Testo consolidato del 13 dicembre 2011)</u></p>	<p><b><u>Accordo provvisorio</u> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024</b>  <b>(Traduzione in italiano non ufficiale)</b></p>
<p>La tipologia esatta delle informazioni di cui al paragrafo 2, lettere a), a bis), b), c) e d), è descritta in un quadro armonizzato predisposto dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri.</p> <p>3. Le informazioni concernenti l'evoluzione del rapporto tra il saldo di bilancio della pubblica amministrazione e PIL come pure del rapporto tra debito pubblico e PIL, la crescita della spesa pubblica, il percorso programmato di crescita delle entrate pubbliche a politiche invariate, le misure discrezionali programmate in materia di entrate, adeguatamente quantificate, nonché le principali ipotesi economiche di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), sono espresse su base annua e includono l'anno precedente, quello in corso e almeno i tre anni successivi.</p>	<p>termine, informazioni sulle esigenze di investimenti pubblici, compresi quelli relativi alle priorità comuni dell'Unione, informazioni sulla consultazione dei Parlamenti nazionali e sul processo di consultazione organizzato a norma dell'articolo 9, fornisce informazioni sulla coerenza e, se del caso, sulla complementarità con i fondi della politica di coesione e il piano di ripresa e resilienza dello Stato membro interessato durante il periodo di disponibilità del dispositivo di ripresa e resilienza in conformità al regolamento (UE) 2021/241.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 13  Condizioni per una proroga del periodo di aggiustamento</p> <p>1. Nel caso in cui lo Stato membro si impegni a realizzare una serie pertinente di riforme e di investimenti conformemente ai criteri di cui al paragrafo 2, il periodo di aggiustamento può essere prorogato di tre anni al massimo.</p> <p>2. La serie di impegni di riforma e di investimento che giustifica una proroga del periodo di aggiustamento soddisfa di regola, nell'insieme, i criteri seguenti:</p> <p>i) comportare, sulla base di ipotesi credibili e prudenti, un miglioramento del potenziale di crescita e resilienza dell'economia dello Stato membro interessato in maniera sostenibile;</p> <p>ii) favorire la sostenibilità di bilancio, con un miglioramento strutturale delle finanze pubbliche nel medio termine, come la riduzione del</p>

<p><b>Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche</b>  <u>(Testo consolidato del 13 dicembre 2011)</u></p>	<p><b><u>Accordo provvisorio</u> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024</b>  <b>(Traduzione in italiano non ufficiale)</b></p>
	<p>rapporto spesa pubblica/PIL o l'aumento del rapporto entrate pubbliche/PIL;</p> <p>iii) affrontare le priorità comuni dell'Unione di cui all'articolo 11, lettera c);</p> <p>iv) dare seguito alle raccomandazioni specifiche per paese pertinenti rivolte allo Stato membro interessato, comprese, se del caso, le raccomandazioni formulate nell'ambito della procedura per gli squilibri macroeconomici;</p> <p>v) garantire che il livello complessivo pianificato degli investimenti pubblici finanziati a livello nazionale per tutta la durata del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine sia non inferiore al livello a medio termine precedente il periodo coperto da tale piano, tenendo conto della portata e del livello delle sfide specifiche del paese.</p> <p>3. Ciascuno degli impegni di riforma e di investimento che giustifica una proroga del periodo di aggiustamento è sufficientemente dettagliato, anticipato, temporalmente definito e verificabile e rispetta i seguenti criteri:</p> <p>a) la descrizione degli impegni di riforma e di investimento è chiara e consente alla Commissione di valutare i criteri di cui al paragrafo 2, punti da i) a v);</p> <p>b) le riforme sono attuate nell'orizzonte di pianificazione del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine;</p>

<p><b>Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche</b>  <u>(Testo consolidato del 13 dicembre 2011)</u></p>	<p><b><u>Accordo provvisorio</u> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024</b>  <b>(Traduzione in italiano non ufficiale)</b></p>
	<p>c) progressi significativi nell'attuazione degli investimenti sono conseguiti al più tardi entro la fine del periodo di aggiustamento;</p> <p>d) la descrizione delle riforme e degli investimenti include indicatori, se del caso, per consentire la valutazione della loro attuazione e il monitoraggio.</p> <p>4. L'insieme delle riforme e degli investimenti per una proroga del periodo di aggiustamento è coerente con gli impegni contenuti nel Piano per la ripresa e la resilienza approvato dello Stato membro interessato durante il ciclo di vita del dispositivo per la ripresa e la resilienza, in conformità con il regolamento (UE) 2021/241, e con l'accordo di partenariato nel contesto del Quadro finanziario pluriennale.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 14  Piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine riveduto</p> <p>1. Entro e non oltre 12 mesi prima della fine del vigente piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine, uno Stato membro può richiedere di presentare alla Commissione un piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine riveduto prima della fine del periodo coperto dal piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine, se circostanze oggettive impediscono la sua attuazione. In tal caso, il piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine rivisto copre il periodo che va fino alla fine della durata iniziale del piano.</p>

<p><b>Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche</b>  <u>(Testo consolidato del 13 dicembre 2011)</u></p>	<p><b><u>Accordo provvisorio</u> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024</b>  <b>(Traduzione in italiano non ufficiale)</b></p>
	<p><i>1-bis.</i> Il governo di uno Stato membro di nuova nomina può presentare un piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine rivisto che copra un nuovo periodo di 4 o 5 anni a seconda della durata normale della legislatura nazionale.</p> <p><i>1-ter.</i> Lo Stato membro può chiedere al pertinente ente di bilancio indipendente di esprimere un parere sulle previsioni macroeconomiche e sulle ipotesi macroeconomiche alla base del percorso pluriennale della spesa netta di cui all'articolo 11, par 1, lettera a), concedendo tempo sufficiente all'ente indipendente di bilancio per preparare il suo parere. Dopo otto anni dall'entrata in vigore del regolamento, l'ente di bilancio indipendente competente emette il suddetto parere, a condizione che abbia acquisito capacità sufficienti. La mancata emissione di tale parere da parte dell'ente di bilancio indipendente entro un termine ragionevole non impedisce la presentazione del piano rivisto da parte dello Stato membro. Il parere è allegato alla presentazione alla Commissione del piano strutturale di bilancio a medio termine rivisto.</p> <p>2. A seguito della richiesta di uno Stato membro a norma dei paragrafi 1 o <i>1-bis</i>, la Commissione trasmette allo Stato membro interessato e al Comitato economico e finanziario una nuova traiettoria di riferimento o, su richiesta dello Stato membro interessato, nuove informazioni tecniche.</p> <p>3. La nuova traiettoria di riferimento, che tiene conto degli aggiustamenti che lo Stato membro ha già realizzato o non ha realizzato, non consente alcuno slittamento dello sforzo di aggiustamento di bilancio alla fine del periodo né porta di regola ad una riduzione di tale sforzo.</p>

<p><b>Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche</b> (<a href="#">Testo consolidato del 13 dicembre 2011</a>)</p>	<p><b><a href="#">Accordo provvisorio</a> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024</b> <b>(Traduzione in italiano non ufficiale)</b></p>
<p>4. Ogni programma comprende informazioni sullo stato del suo iter a livello nazionale, precisando in particolare se il programma è stato presentato al parlamento nazionale; se il parlamento nazionale ha avuto l'opportunità di discutere il parere del Consiglio sul precedente programma oppure eventuali raccomandazioni o avvertimenti e se il programma ha ricevuto l'approvazione parlamentare.</p>	<p>4. Se viene presentato un piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine riveduto, si applicano gli articoli da 10 a 13 e da 15 a 19. 5. La Commissione, se del caso, valuta in particolare se, nel quadro del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine riveduto, debba applicarsi o continuare ad applicarsi un'eventuale proroga del periodo di aggiustamento. La valutazione della Commissione tiene conto dell'attuazione della serie di impegni di riforma e di investimento alla base della proroga nell'ambito del piano originario e dei cambiamenti apportati nel quadro del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine riveduto per quanto riguarda i problemi di debito pubblico.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 11, par. 1, let g)</p> <p>1. Il piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine: (...) g) contiene (...) informazioni sulla consultazione dei Parlamenti nazionali e sul processo di consultazione organizzato a norma dell'articolo 9, (...).</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 4</p> <p>1. I programmi di stabilità sono presentati annualmente in aprile, di preferenza entro la prima metà del mese e non più tardi del 30. 2. Gli Stati membri rendono pubblici i loro programmi di stabilità.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 9, par. 1</p> <p>Ogni Stato membro presenta al Consiglio e alla Commissione un piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine entro il 30 aprile dell'ultimo anno del piano in vigore. Se necessario, lo Stato membro interessato e la Commissione possono convenire di prorogare tale termine di un periodo di tempo ragionevole.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 5</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 15</p>



<p><b>Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche</b> (<a href="#">Testo consolidato del 13 dicembre 2011</a>)</p>	<p><b><a href="#">Accordo provvisorio</a> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024</b> <b>(Traduzione in italiano non ufficiale)</b></p>
<p>1. Sulla base della valutazione della Commissione e del comitato economico e finanziario, il Consiglio esamina, nell'ambito della sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 121 TFUE, gli obiettivi di bilancio a medio termine presentati dagli Stati membri interessati nei rispettivi programmi di stabilità, valuta se le ipotesi economiche sulle quali il programma è basato siano plausibili, se il percorso di avvicinamento verso l'obiettivo di bilancio a medio termine sia adeguato, esaminando altresì il connesso percorso per il rapporto debito/PIL, e se le misure adottate o proposte per rispettare tale percorso di avvicinamento siano sufficienti per conseguire l'obiettivo di bilancio a medio termine nel corso del ciclo.</p> <p>Al momento della valutazione del percorso di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine, il Consiglio e la Commissione esaminano se lo Stato membro interessato persegua un miglioramento annuo adeguato del suo saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee, richiesto per conseguire l'obiettivo di bilancio a medio termine, avendo lo 0,5% del PIL come parametro di riferimento. Per gli Stati membri con un livello di indebitamento superiore al 60% del PIL o che presentano rischi considerevoli in termini di sostenibilità complessiva del debito, il Consiglio e la Commissione esaminano se il miglioramento annuo del saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure una tantum e</p>	<p>Valutazione dei piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine da parte della Commissione</p> <p>1. La Commissione valuta ciascun piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine entro sei settimane dalla sua presentazione. Lo Stato membro interessato e la Commissione possono concordare di prorogare tale periodo di regola fino a due settimane, se necessario.</p> <p>1-bis. Nel valutare il piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine, la Commissione verifica per tutti gli Stati membri che il percorso della spesa netta sia conforme ai requisiti per collocare o mantenere il debito pubblico complessivo su un percorso plausibilmente discendente al più tardi entro la fine del periodo di aggiustamento, oppure si mantiene su livelli prudenti inferiori al 60% del PIL, e porta e mantiene il disavanzo pubblico al di sotto del valore di riferimento del 3% del PIL nel medio termine.</p> <p>2. Al momento della valutazione del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine, la Commissione verifica per gli Stati membri che hanno ricevuto una traiettoria di riferimento che il percorso di spesa netta sia conforme ai requisiti di cui agli articoli 6, 6-bis e 6-ter.</p> <p>3. La Commissione verifica per tutti gli Stati membri se il piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine sia conforme al contenuto e ai requisiti di cui all'articolo 11.</p>

<p><b>Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche</b>  <u>(Testo consolidato del 13 dicembre 2011)</u></p>	<p><b><u>Accordo provvisorio</u> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024</b>  <b>(Traduzione in italiano non ufficiale)</b></p>
<p>di altre misure temporanee sia superiore allo 0,5% del PIL. Il Consiglio e la Commissione tengono conto se un maggiore sforzo di aggiustamento è stato compiuto in periodi di congiuntura favorevole, sforzo che può essere più limitato in periodi di congiuntura sfavorevole. Si tiene conto, in particolare, delle entrate straordinarie e delle minori entrate.</p> <p>Progressi sufficienti verso l'obiettivo di bilancio a medio termine sono valutati globalmente, facendo riferimento al saldo strutturale e analizzando la spesa al netto delle misure discrezionali in materia di entrate. A tal fine il Consiglio e la Commissione valutano se il percorso di crescita della spesa pubblica, considerato unitamente all'effetto di misure adottate o programmate sul lato delle entrate, sia conforme ai requisiti seguenti:</p> <p>a) per gli Stati membri che hanno conseguito l'obiettivo di bilancio a medio termine, la crescita annua della spesa non supera un tasso di riferimento a medio termine del potenziale di crescita del PIL, a meno che il superamento non sia coperto da misure discrezionali sul lato delle entrate;</p> <p>b) per gli Stati membri che non hanno ancora conseguito l'obiettivo di bilancio a medio termine, la crescita annua della spesa non supera un tasso inferiore al tasso di riferimento a medio termine del potenziale di crescita del PIL, a meno che il superamento non sia coperto da misure discrezionali sul lato delle entrate. L'entità dello scarto tra il tasso di crescita della spesa pubblica e il tasso di riferimento a medio termine del potenziale di crescita del PIL è fissato in modo da assicurare un avvicinamento adeguato all'obiettivo di bilancio a medio termine;</p>	<p>3-<i>bis</i>. La Commissione esamina inoltre per lo Stato membro interessato se l'insieme di riforme e investimenti alla base della proroga del periodo di aggiustamento soddisfano le condizioni di cui all'articolo 13.</p>

<p><b>Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche</b>  <u>(Testo consolidato del 13 dicembre 2011)</u></p>	<p><b><u>Accordo provvisorio</u> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024</b>  <b>(Traduzione in italiano non ufficiale)</b></p>
<p>c) per gli Stati membri che non hanno ancora conseguito l'obiettivo di bilancio a medio termine, riduzioni discrezionali delle voci delle entrate pubbliche sono coperte o da riduzioni della spesa o da aumenti discrezionali di altre voci delle entrate pubbliche o da entrambi.</p> <p>La spesa aggregata esclude la spesa per interessi, la spesa relativa a programmi dell'Unione interamente finanziata con fondi dell'Unione e modifiche non discrezionali nella spesa per le indennità di disoccupazione.</p> <p>La maggiore crescita della spesa rispetto al riferimento a medio termine non è considerata una violazione del termine di riferimento nella misura in cui è interamente compensata da aumenti delle entrate obbligatori per legge.</p> <p>Il tasso di riferimento a medio termine del potenziale di crescita del PIL è determinato in base a proiezioni future e a stime retrospettive. Le proiezioni sono aggiornate a intervalli regolari. La Commissione rende pubblica la propria metodologia di calcolo per tali proiezioni e il tasso di riferimento a medio termine del potenziale di crescita del PIL che ne risulta.</p> <p>Nel definire il percorso di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine per gli Stati membri che non l'hanno ancora raggiunto e nel consentire una deviazione temporanea da tale obiettivo per gli Stati membri che l'hanno già conseguito, a condizione che sia mantenuto un opportuno margine di sicurezza rispetto al valore di riferimento per il</p>	

<p><b>Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche</b>  <u>(Testo consolidato del 13 dicembre 2011)</u></p>	<p><b><u>Accordo provvisorio</u> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024</b>  <b>(Traduzione in italiano non ufficiale)</b></p>
<p>disavanzo e che si preveda che la posizione di bilancio ritorni all'obiettivo a medio termine entro il periodo coperto dal programma, il Consiglio e la Commissione tengono conto soltanto dell'attuazione di importanti riforme strutturali idonee a generare benefici finanziari diretti a lungo termine, compreso il rafforzamento del potenziale di crescita sostenibile, e che pertanto abbiano un impatto quantificabile sulla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche.</p> <p>Un'attenzione particolare va prestata alle riforme delle pensioni che introducono un sistema multipilastro comprendente un pilastro obbligatorio, finanziato a capitalizzazione. Agli Stati membri che attuano tali riforme è consentito di deviare dal percorso di aggiustamento verso il loro obiettivo di bilancio a medio termine o dall'obiettivo stesso, con una deviazione che rispecchi l'importo dell'incidenza incrementale diretta della riforma sul saldo delle pubbliche amministrazioni, a condizione che sia mantenuto un opportuno margine di sicurezza rispetto al valore di riferimento del disavanzo.</p> <p>Il Consiglio e la Commissione esaminano altresì se il programma di stabilità faciliti il conseguimento di una convergenza reale e duratura nell'area dell'euro, un più stretto coordinamento delle politiche economiche e se le politiche economiche dello Stato membro interessato siano coerenti con gli indirizzi di massima per le politiche economiche e gli orientamenti per le politiche occupazionali degli Stati membri e dell'Unione.</p>	<p style="text-align: right;">Articolo 24</p>

<p><b>Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche</b> (<a href="#">Testo consolidato del 13 dicembre 2011</a>)</p>	<p><b><u>Accordo provvisorio</u> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024</b> <b>(Traduzione in italiano non ufficiale)</b></p>
<p>Qualora si produca un evento inconsueto al di fuori del controllo dello Stato membro interessato che abbia rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale di detto Stato o in caso di grave recessione economica della zona euro o dell'intera dell'Unione, gli Stati membri possono essere autorizzati ad allontanarsi temporaneamente dal percorso di aggiustamento all'obiettivo di bilancio a medio termine di cui al terzo comma, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa.</p>	<p style="text-align: center;">Clausola di salvaguardia generale</p> <p>Su raccomandazione della Commissione basata sulla sua analisi, il Consiglio può adottare, di regola entro quattro settimane, una raccomandazione che consenta agli Stati membri di deviare dal percorso della spesa netta, in caso di grave recessione economica nella zona euro o nell'Unione nel suo complesso, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa. Il Consiglio specifica un termine di un anno per tale deviazione.</p> <p>Fintanto che la grave recessione economica persiste nella zona euro o nell'Unione nel suo complesso, la Commissione continua a monitorare la sostenibilità del debito e garantisce il coordinamento delle politiche nonché una combinazione coerente di politiche che tenga conto della dimensione della zona euro e dell'Unione.</p> <p>Su raccomandazione della Commissione, il Consiglio può prorogare il periodo durante il quale gli Stati membri possono deviare dai percorsi della spesa netta in caso di persistenza della grave recessione economica nella zona euro o nell'Unione nel suo complesso. Il Comitato europeo per le finanze pubbliche esprime un parere sulla proroga della clausola generale di salvaguardia. È possibile concedere una proroga più di una volta. Tuttavia ciascuna proroga ha una durata massima di un anno.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 25 Clausole di salvaguardia nazionali</p>

<p><b>Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche</b>  <u>(Testo consolidato del 13 dicembre 2011)</u></p>	<p><b><u>Accordo provvisorio</u> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024</b>  <b>(Traduzione in italiano non ufficiale)</b></p>
<p>2. Il Consiglio e la Commissione esaminano il programma di stabilità al massimo entro tre mesi dalla sua presentazione. Sulla base di una raccomandazione della Commissione e previa consultazione del comitato economico e finanziario, il Consiglio adotta, se necessario, un parere sul programma. Se, conformemente all'articolo 121 TFUE, ritiene che gli obiettivi e il contenuto del programma debbano essere rafforzati con particolare riferimento al percorso di aggiustamento verso l'obiettivo di bilancio a medio termine, il Consiglio, nel suo parere, invita lo Stato membro interessato ad adeguare il suo programma.</p>	<p>A seguito di una richiesta di uno Stato membro e sulla base di una raccomandazione della Commissione basata sulla sua analisi, il Consiglio può adottare entro quattro settimane una raccomandazione che consenta a uno Stato membro di deviare dal percorso della spesa netta, nel caso in cui circostanze eccezionali al di fuori del controllo dello Stato membro abbiano rilevanti ripercussioni sulle sue finanze pubbliche, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa. Il Consiglio specifica un termine per tale deviazione. Su raccomandazione della Commissione e su richiesta dello Stato membro interessato, il Consiglio può prorogare il periodo durante il quale lo Stato membro può deviare dal percorso della spesa netta, se le circostanze eccezionali persistono. È possibile concedere una proroga più di una volta. Tuttavia ciascuna proroga ha una durata massima di un anno.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 16  Approvazione del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine da parte del Consiglio</p> <p>Sulla base di una raccomandazione della Commissione, e di norma entro sei settimane da essa, il Consiglio adotta una raccomandazione che definisce il percorso della spesa netta dello Stato membro interessato e, se del caso, approva la serie di impegni di riforma e di investimento che giustifica una proroga del periodo di aggiustamento inclusi nel piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine. Nel caso in cui il piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine funga da piano d'azione correttivo necessario per correggere squilibri macroeconomici eccessivi, come previsto all'articolo 30, in tale</p>

<p><b>Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche</b>  <u>(Testo consolidato del 13 dicembre 2011)</u></p>	<p><b><u>Accordo provvisorio</u> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024</b>  <b>(Traduzione in italiano non ufficiale)</b></p>
	<p>raccomandazione il Consiglio approva anche le riforme e gli investimenti necessari ai fini della correzione degli squilibri.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 17</p> <p style="text-align: center;">Raccomandazione del Consiglio per un piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine riveduto</p> <p>Qualora ritenga che il piano non soddisfi i requisiti di cui all'articolo 15, paragrafo 2 e 3-<i>bis</i>, tenendo in considerazione la valutazione della Commissione, il Consiglio, sulla base di una raccomandazione della Commissione, raccomanda allo Stato membro interessato di presentare un piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine rivisto.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 18</p> <p style="text-align: center;">Raccomandazione del Consiglio in caso di mancato adempimento dello Stato membro</p> <p>Su raccomandazione della Commissione, il Consiglio raccomanda allo Stato membro interessato di adottare di regola la traiettoria di riferimento definita dalla Commissione come percorso della spesa netta nei seguenti casi:</p> <p>(a) lo Stato membro interessato non ha presentato un piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine riveduto entro un mese dalla raccomandazione del Consiglio di cui all'articolo 17. Lo Stato membro interessato e la Commissione possono di regola concordare di estendere tale termine fino a un mese;</p>

<p><b>Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche</b>  <u>(Testo consolidato del 13 dicembre 2011)</u></p>	<p><b><u>Accordo provvisorio</u> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024</b>  <b>(Traduzione in italiano non ufficiale)</b></p>
	<p>(b) il Consiglio ritiene che il piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine riveduto non soddisfi i requisiti di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e paragrafo 3-bis, debitamente giustificando la propria posizione;</p> <p>(c) lo Stato membro non ha presentato un piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine iniziale o un nuovo piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine nell'ultimo anno coperto dal piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine corrente, conformemente all'articolo 9, par. 1.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 19</p> <p style="text-align: center;">Mancato adempimento da parte di uno Stato membro degli investimenti e delle riforme che giustificano una proroga del periodo di aggiustamento</p> <p>Nel caso in cui uno Stato membro che ha ottenuto una proroga del periodo di aggiustamento non adempia in modo soddisfacente alla serie di riforme e impegni di investimento che giustifica la proroga di cui all'articolo 13, par 1, su raccomandazione della Commissione e conformemente all'articolo 27, il Consiglio può raccomandare un percorso della spesa netta riveduto con un periodo di aggiustamento più breve, a meno che vi siano circostanze oggettive che precludono l'attuazione entro le scadenze inizialmente previste</p>
<p>Articolo 6</p>	<p style="text-align: center;">CAPO V  ATTUAZIONE DEI PIANI STRUTTURALI NAZIONALI DI BILANCIO A MEDIO TERMINE  Articolo 20</p>



<p><b>Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche</b> (<a href="#">Testo consolidato del 13 dicembre 2011</a>)</p>	<p><b><u>Accordo provvisorio</u> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024</b> (Traduzione in italiano non ufficiale)</p>
<p>1. Nell'ambito della sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 121, paragrafo 3, TFUE, il Consiglio e la Commissione verificano l'applicazione dei programmi di stabilità, fondandosi sulle informazioni fornite dagli Stati membri partecipanti e sulle valutazioni della Commissione e del comitato economico e finanziario, in particolare allo scopo di individuare scostamenti sensibili, in atto o prevedibili, del saldo di bilancio rispetto all'obiettivo a medio termine o al percorso appropriato di avvicinamento a tale obiettivo.</p> <p>2. Qualora sia osservata una deviazione significativa dal percorso di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine di cui all'articolo 5, paragrafo 1, terzo comma, del presente regolamento, al fine di impedire il verificarsi di un disavanzo eccessivo, la Commissione rivolge un avvertimento allo Stato membro interessato, conformemente all'articolo 121, paragrafo 4, TFUE.</p> <p>Entro un mese dall'adozione dell'avvertimento di cui al primo comma, il Consiglio esamina la situazione e adotta una raccomandazione sugli interventi da adottare, sulla base di una raccomandazione della Commissione, ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 4, TFUE. La raccomandazione fissa un termine massimo di cinque mesi per gli interventi volti a correggere la deviazione. Il termine è ridotto a tre mesi se nell'avvertimento la Commissione ritiene che la situazione sia particolarmente seria e giustifichi un'azione urgente. Il Consiglio, su proposta della Commissione, rende pubblica la raccomandazione.</p>	<p>Relazione sui progressi compiuti</p> <p>1. Ciascuno Stato membro presenta alla Commissione una relazione annuale sui progressi compiuti nell'attuazione del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine al più tardi entro il 30 aprile di ogni anno.</p> <p>2. La relazione annuale sui progressi compiuti di cui al paragrafo 1 contiene segnatamente informazioni riguardanti i progressi compiuti nell'attuazione del percorso della spesa netta, l'attuazione di riforme e investimenti più ampi nel contesto del semestre europeo e, se del caso, l'attuazione della serie di riforme e investimenti che giustificano una proroga del periodo di aggiustamento.</p> <p>4. Ciascuno Stato membro rende pubblica la propria relazione annuale sui progressi compiuti.</p> <p>4-bis. La Commissione utilizza le informazioni fornite dagli Stati membri nelle relazioni annuali sui progressi compiuti, insieme ad altre informazioni pertinenti, allo scopo di fornire la valutazione di cui all'articolo 4, par 1. La valutazione della Commissione è pubblicata.</p> <p>4-ter. Gli Stati membri possono discutere la relazione sui progressi compiuti nei rispettivi Parlamenti nazionali e con la società civile, le parti sociali e le parti interessate, conformemente ai rispettivi quadri giuridici nazionali.</p>

<p><b>Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche</b>  <u>(Testo consolidato del 13 dicembre 2011)</u></p>	<p><b><u>Accordo provvisorio</u> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024</b>  <b>(Traduzione in italiano non ufficiale)</b></p>
<p>Entro il termine fissato dal Consiglio nella raccomandazione di cui all'articolo 121, paragrafo 4, TFUE, lo Stato membro interessato riferisce al Consiglio stesso sull'azione intrapresa in risposta alla raccomandazione.</p> <p>Se lo Stato membro interessato non adotta i provvedimenti opportuni entro il termine fissato nella raccomandazione del Consiglio di cui al secondo comma, la Commissione raccomanda immediatamente al Consiglio di adottare, a maggioranza qualificata, una decisione in cui constata l'assenza di interventi efficaci. Al tempo stesso, la Commissione può raccomandare al Consiglio di adottare una raccomandazione riveduta ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 4, TFUE relativa agli interventi da adottare.</p> <p>Qualora il Consiglio non adotti la decisione su raccomandazione della Commissione in cui constata l'assenza di interventi efficaci e persista l'inadempimento dello Stato membro interessato in merito all'adozione di provvedimenti opportuni, la Commissione, un mese dopo la precedente raccomandazione, raccomanda al Consiglio di adottare una decisione in cui constata l'assenza di interventi efficaci. La decisione si considera adottata dal Consiglio a meno che quest'ultimo, a maggioranza semplice, non decida di respingerla entro dieci giorni dalla sua adozione da parte della Commissione. Al tempo stesso, la Commissione può raccomandare al Consiglio di adottare una raccomandazione riveduta ai sensi articolo 121, paragrafo 4, TFUE relativa agli interventi da adottare.</p>	

<p><b>Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche</b> (<a href="#">Testo consolidato del 13 dicembre 2011</a>)</p>	<p><b><a href="#">Accordo provvisorio</a> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024</b> <b>(Traduzione in italiano non ufficiale)</b></p>
<p>In occasione dell'adozione della decisione in cui si constata l'inadempimento di cui al quarto e quinto comma, soltanto i membri del Consiglio rappresentanti Stati membri partecipanti prendono parte al voto e il Consiglio delibera senza tenere conto del voto del membro del Consiglio che rappresenta lo Stato membro interessato.</p> <p>Il Consiglio presenta una relazione formale al Consiglio europeo sulle decisioni prese in materia.</p> <p>3. La deviazione dall'obiettivo di bilancio a medio termine o dal percorso appropriato di avvicinamento a tale obiettivo è valutata globalmente, facendo riferimento al saldo strutturale e analizzando la spesa al netto delle misure discrezionali in materia di entrate, secondo il disposto dell'articolo 5, paragrafo 1.</p> <p>La valutazione tendente ad accertare se la deviazione è significativa si basa in particolare sui seguenti criteri:</p> <p>a) per uno Stato membro che non ha raggiunto l'obiettivo di bilancio a medio termine, nel valutare la modifica del saldo strutturale si accerta se la deviazione corrisponde almeno allo 0,5% del PIL in un singolo anno o almeno allo 0,25% del PIL in media annua per due anni consecutivi;</p> <p>b) nel valutare l'andamento della spesa al netto di misure discrezionali sul lato delle entrate si accerta se ha un impatto complessivo sul saldo</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 21 Monitoraggio della Commissione</p> <p>La Commissione monitora l'attuazione dei piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine e, in particolare, il percorso della spesa netta e le riforme e gli investimenti alla base della proroga del periodo di aggiustamento.</p> <p>La Commissione istituisce un conto di controllo per tenere traccia delle deviazioni cumulate verso l'alto o verso il basso della spesa netta effettiva dal percorso della spesa netta, che sarà rideterminata dopo l'approvazione da parte del Consiglio di un nuovo piano strutturale di bilancio a medio termine.</p> <p>Il conto di controllo registra un debito quando la spesa netta effettiva nello Stato membro interessato in un dato anno è superiore al percorso di spesa netta stabilito dal Consiglio.</p>

<p><b>Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche</b> (<a href="#">Testo consolidato del 13 dicembre 2011</a>)</p>	<p><b><a href="#">Accordo provvisorio</a> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024</b> <b>(Traduzione in italiano non ufficiale)</b></p>
<p>pubblico pari ad almeno lo 0,5% del PIL in un singolo anno o cumulativamente in due anni consecutivi.</p> <p>La deviazione dell'andamento della spesa non è considerata significativa se lo Stato membro interessato ha superato l'obiettivo di bilancio a medio termine, tenuto conto della possibilità di importanti entrate straordinarie, e i piani di bilancio presentati nel programma di stabilità non compromettono detto obiettivo nel periodo di riferimento del programma.</p> <p>Analogamente, la deviazione può non essere considerata significativa qualora sia determinata da un evento inconsueto che non sia soggetto al controllo dello Stato membro interessato e che abbia rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale dello Stato membro o in caso di grave recessione economica della zona euro o dell'intera Unione, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa.</p>	<p>Il conto di controllo registra un credito quando la spesa netta effettiva nello Stato membro interessato in un dato anno è inferiore al percorso di spesa netta stabilito dal Consiglio.</p> <p>Il saldo cumulato del conto di controllo corrisponde alla somma dei debiti e dei crediti annuali di cui alle lettere a) e b)<sup>6</sup>. Sarà espresso in percentuale del PIL.</p> <p>I debiti e i crediti sono registrati annualmente sulla base dei dati di risultato.</p> <p>Se il Consiglio ha adottato una raccomandazione ai sensi degli articoli 24 e 25 del presente regolamento, il conto di controllo dello Stato membro interessato non registra deviazioni.</p>
<p style="text-align: center;">SEZIONE 3</p> <p style="text-align: center;">PROGRAMMI DI CONVERGENZA</p> <p style="text-align: center;">Articolo 7</p> <p>1. Ciascuno Stato membro non partecipante presenta a intervalli regolari al Consiglio e alla Commissione le informazioni necessarie ai fini dell'esercizio periodico della sorveglianza multilaterale di cui</p>	

<sup>6</sup> L'accordo provvisorio pubblicato non contiene un'articolazione in lettere dell'articolo 21.

<p><b>Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche</b>  <u>(Testo consolidato del 13 dicembre 2011)</u></p>	<p><b><u>Accordo provvisorio</u> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024</b>  <b>(Traduzione in italiano non ufficiale)</b></p>
<p>all'articolo 121 TFUE nella forma di un programma di convergenza, che costituisca una base essenziale per la sostenibilità delle finanze pubbliche e conseguentemente per la stabilità dei prezzi, per una crescita forte e sostenibile e per la creazione di posti di lavoro.</p> <p>2. Il programma di convergenza contiene le seguenti informazioni, in particolare le variabili relative ai criteri di convergenza:</p> <p>a) l'obiettivo di bilancio a medio termine e il percorso di avvicinamento a tale obiettivo per il saldo delle pubbliche amministrazioni in percentuale del PIL, l'andamento previsto del rapporto debito pubblico/PIL, il percorso programmato di crescita della spesa pubblica, compresi gli stanziamenti corrispondenti agli investimenti fissi lordi, in particolare tenendo presenti le condizioni e i criteri per determinare la crescita della spesa ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, il percorso programmato di crescita delle entrate pubbliche a politiche invariate e la quantificazione delle misure discrezionali programmate in materia di entrate, gli obiettivi di politica monetaria a medio termine, il rapporto di detti obiettivi con la stabilità dei prezzi e del tasso di cambio e il conseguimento di una convergenza duratura;</p> <p>a bis) informazioni sulle passività implicite legate all'invecchiamento e sulle passività contingenti, come le garanzie pubbliche, il cui impatto può avere vaste ripercussioni sui conti pubblici;</p> <p>a ter) dati sulla coerenza del programma di convergenza con gli indirizzi di massima di politica economica e il programma nazionale di riforma;</p>	

<p><b>Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche</b>  <u>(Testo consolidato del 13 dicembre 2011)</u></p>	<p><b><u>Accordo provvisorio</u> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024</b>  <b>(Traduzione in italiano non ufficiale)</b></p>
<p>b) le principali ipotesi sul previsto andamento dell'economia, nonché sulle altre principali variabili economiche rilevanti per il raggiungimento del programma di convergenza, quali le spese per investimenti pubblici, la crescita reale del PIL, l'occupazione e l'inflazione;</p> <p>c) una stima quantitativa dei provvedimenti di bilancio e delle altre misure di politica economica adottati o proposti per conseguire gli obiettivi del programma e un'analisi del rapporto costi/benefici di importanti riforme strutturali atte a generare benefici finanziari a lungo termine, compreso il rafforzamento del potenziale di crescita sostenibile;</p> <p>d) l'analisi delle ripercussioni di eventuali modifiche delle principali ipotesi economiche sulla posizione di bilancio e sul debito;</p> <p>e) se del caso, le ragioni di una deviazione dal richiesto percorso di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine.</p> <p>2 bis. Il programma di convergenza si basa sullo scenario macrofinanziario più probabile o su uno scenario più prudente. Le previsioni macroeconomiche e di bilancio sono comparate con le previsioni più aggiornate della Commissione e, laddove opportuno, di altri organismi indipendenti. Sono descritte e motivate le differenze di rilievo tra lo scenario macrofinanziario scelto e le previsioni della Commissione, in particolare se il livello o la crescita delle ipotesi esterne si discostano notevolmente dai valori riportati nelle previsioni della Commissione.</p>	

<p><b>Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche</b>  <u>(Testo consolidato del 13 dicembre 2011)</u></p>	<p><b><u>Accordo provvisorio</u> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024</b>  <b>(Traduzione in italiano non ufficiale)</b></p>
<p>La tipologia esatta delle informazioni di cui al paragrafo 2, lettere a) a bis), b), c) e d) è descritta in un quadro armonizzato predisposto dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri.</p> <p>3. Le informazioni concernenti l'evoluzione del rapporto tra il saldo di bilancio della pubblica amministrazione e PIL come pure del rapporto tra debito pubblico e PIL, la crescita della spesa pubblica, il percorso programmato di crescita delle entrate pubbliche a politiche invariate, le misure discrezionali programmate in materia di entrate, opportunamente quantificate, nonché le principali ipotesi economiche di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), sono espresse su base annua e includono l'anno precedente, quello in corso e almeno i tre anni successivi.</p> <p>4. Ogni programma comprende informazioni sullo stato del suo iter a livello nazionale, in particolare se il programma è stato presentato al parlamento nazionale; se il parlamento nazionale ha avuto l'opportunità di discutere il parere del Consiglio sul precedente programma oppure eventuali raccomandazioni o avvertimenti e se il programma ha ricevuto l'approvazione parlamentare.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 8</p> <p>1. I programmi di convergenza sono presentati annualmente in aprile, di preferenza entro la prima metà del mese e non più tardi del 30 aprile.</p> <p>2. Gli Stati membri rendono pubblici i loro programmi di convergenza.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 9</p>	

<p><b>Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche</b>  <u>(Testo consolidato del 13 dicembre 2011)</u></p>	<p><b><u>Accordo provvisorio</u> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024</b>  <b>(Traduzione in italiano non ufficiale)</b></p>
<p>1. Sulla base della valutazione della Commissione e del comitato economico e finanziario, il Consiglio esamina, nell'ambito della sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 121 TFUE, gli obiettivi di bilancio a medio termine, presentati dagli Stati membri interessati nei rispettivi programmi di convergenza, valuta se le ipotesi economiche sulle quali il programma è basato siano plausibili, se il percorso di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine sia adeguato, esaminando altresì il connesso percorso per il rapporto debito/PIL, e se le misure adottate o proposte per rispettare tale percorso di avvicinamento siano sufficienti per conseguire l'obiettivo di bilancio a medio termine nel corso del ciclo.</p> <p>Al momento della valutazione di questo percorso di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine, il Consiglio e la Commissione tengono conto se un maggiore sforzo di aggiustamento è stato compiuto in periodi di congiuntura favorevole, sforzo che può essere più limitato in periodi di congiuntura sfavorevole. Si tiene conto, in particolare, delle entrate straordinarie e delle minori entrate. Per gli Stati membri con un livello di indebitamento superiore al 60% del PIL, o che presentano rischi considerevoli in termini di sostenibilità complessiva del debito, il Consiglio e la Commissione esaminano se il miglioramento annuo del saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee sia superiore allo 0,5% del PIL. Per gli Stati membri che partecipano all'ERM2, il Consiglio e la Commissione esaminano se lo Stato membro interessato persegua un miglioramento annuo appropriato del suo saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee, richiesto per</p>	



<p><b>Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche</b>  <u>(Testo consolidato del 13 dicembre 2011)</u></p>	<p><b><u>Accordo provvisorio</u> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024</b>  <b>(Traduzione in italiano non ufficiale)</b></p>
<p>conseguire l'obiettivo di bilancio a medio termine con lo 0,5% del PIL come parametro di riferimento.</p> <p>Progressi sufficienti verso l'obiettivo di bilancio a medio termine sono valutati globalmente, facendo riferimento al saldo strutturale e analizzando la spesa al netto delle misure discrezionali in materia di entrate. A tal fine, il Consiglio e la Commissione valutano se il percorso di crescita della spesa pubblica, considerato unitamente all'effetto di misure adottate o programmate sul lato delle entrate, sia conforme ai requisiti seguenti:</p> <p>a) per gli Stati membri che hanno conseguito il loro obiettivo di bilancio a medio termine, la crescita annua della spesa non supera un tasso di riferimento a medio termine del potenziale di crescita del PIL, a meno che il superamento non sia coperto da misure discrezionali sul lato delle entrate;</p> <p>b) per gli Stati membri che non hanno ancora conseguito l'obiettivo di bilancio a medio termine, la crescita annua della spesa non supera un tasso inferiore al tasso di riferimento a medio termine del potenziale di crescita del PIL, a meno che il superamento non sia coperto da misure discrezionali sul lato delle entrate; l'entità dello scarto tra il tasso di crescita della spesa pubblica e il tasso di riferimento a medio termine del potenziale di crescita del PIL è fissato in modo da assicurare un avvicinamento adeguato all'obiettivo di bilancio a medio termine;</p> <p>c) per gli Stati membri che non hanno ancora conseguito l'obiettivo di bilancio a medio termine, riduzioni discrezionali delle voci delle entrate</p>	

<p><b>Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche</b>  <u>(Testo consolidato del 13 dicembre 2011)</u></p>	<p><b><u>Accordo provvisorio</u> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024</b>  <b>(Traduzione in italiano non ufficiale)</b></p>
<p>pubbliche sono coperte o da riduzioni della spesa o da aumenti discrezionali di altre voci delle entrate pubbliche o da entrambi.</p> <p>La spesa aggregata esclude la spesa per interessi, la spesa relativa a programmi dell'Unione interamente finanziati con fondi dell'Unione e modifiche non discrezionali nella spesa per le indennità di disoccupazione.</p> <p>La maggiore crescita della spesa rispetto ai riferimenti a medio termine non è considerata una violazione del termine di riferimento nella misura in cui è interamente compensata da aumenti delle entrate obbligatori per legge.</p> <p>Il tasso di riferimento a medio termine del potenziale di crescita del PIL è determinato in base a proiezioni future e a stime retrospettive. Le proiezioni sono aggiornate a intervalli regolari. La Commissione rende pubblica la propria metodologia di calcolo di tali proiezioni e il tasso di riferimento a medio termine del potenziale di crescita del PIL che ne risulta.</p> <p>Nel definire il percorso di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine per gli Stati membri che non l'hanno ancora raggiunto, e nel consentire una deviazione temporanea da tale obiettivo per gli Stati membri che l'hanno già conseguito, a condizione che sia mantenuto un opportuno margine di sicurezza rispetto al valore di riferimento per il disavanzo e che si preveda che la posizione di bilancio ritorni all'obiettivo a medio termine entro il periodo coperto dal programma, il Consiglio e la Commissione tengono conto soltanto dell'attuazione di</p>	

<p><b>Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche</b>  <u>(Testo consolidato del 13 dicembre 2011)</u></p>	<p><b><u>Accordo provvisorio</u> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024</b>  <b>(Traduzione in italiano non ufficiale)</b></p>
<p>importanti riforme strutturali idonee a generare benefici finanziari diretti a lungo termine, compreso il rafforzamento del potenziale di crescita sostenibile, e che pertanto abbiano un impatto quantificabile sulla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche.</p> <p>Un'attenzione particolare è prestata alle riforme delle pensioni che introducono un sistema multipilastro comprendente un pilastro obbligatorio, finanziato a capitalizzazione. Agli Stati membri che attuano tali riforme è consentito di deviare dal percorso di aggiustamento verso il loro obiettivo di bilancio a medio termine o dall'obiettivo stesso, con una deviazione che rispecchi l'importo dell'incidenza incrementale diretta della riforma sul saldo delle pubbliche amministrazioni, a condizione che sia mantenuto un opportuno margine di sicurezza rispetto al valore di riferimento del disavanzo.</p> <p>Il Consiglio e la Commissione esaminano altresì se il programma di convergenza faciliti il conseguimento di una convergenza reale e duratura e un più stretto coordinamento delle politiche economiche e se le politiche economiche dello Stato membro interessato siano coerenti con gli indirizzi di massima per le politiche economiche e con gli orientamenti in materia di occupazione degli Stati membri e dell'Unione. Inoltre, per gli Stati membri che partecipano all'ERM2, il Consiglio esamina se il programma di convergenza assicuri una partecipazione regolare nel meccanismo di cambio.</p> <p>Qualora si produca un evento inconsueto al di fuori dal controllo dello Stato membro interessato che abbia rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale dello Stato membro o in caso di grave</p>	

<p><b>Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche</b>  <u>(Testo consolidato del 13 dicembre 2011)</u></p>	<p><b><u>Accordo provvisorio</u> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024</b>  <b>(Traduzione in italiano non ufficiale)</b></p>
<p>recessione economica della zona euro o dell'intera Unione, gli Stati membri possono essere autorizzati ad allontanarsi temporaneamente dal percorso di aggiustamento all'obiettivo di bilancio a medio termine di cui al terzo comma, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa.</p> <p>2. Il Consiglio e la Commissione esaminano il programma di convergenza al massimo entro tre mesi dalla sua presentazione. Sulla base di una raccomandazione della Commissione e previa consultazione del comitato economico e finanziario, il Consiglio adotta, se necessario, un parere sul programma. Se, conformemente all'articolo 121 TFUE, ritiene che gli obiettivi e il contenuto del programma debbano essere rafforzati con particolare riferimento al percorso di aggiustamento verso l'obiettivo di bilancio a medio termine, il Consiglio, nel suo parere, invita lo Stato membro interessato ad adeguare il suo programma.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 10</p> <p>1. Nell'ambito della sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 121, paragrafo 3, TFUE, il Consiglio e la Commissione verificano l'applicazione dei programmi di convergenza, fondandosi sulle informazioni fornite dagli Stati membri con deroga e sulle valutazioni della Commissione e del comitato economico e finanziario, in particolare allo scopo di individuare scostamenti sensibili, in atto o prevedibili, della posizione di bilancio rispetto all'obiettivo a medio termine o al percorso appropriato di avvicinamento a tale obiettivo.</p> <p>Inoltre il Consiglio e la Commissione verificano le politiche economiche degli Stati membri non partecipanti alla luce degli obiettivi del</p>	

<p><b>Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche</b>  <u>(Testo consolidato del 13 dicembre 2011)</u></p>	<p><b><u>Accordo provvisorio</u> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024</b>  <b>(Traduzione in italiano non ufficiale)</b></p>
<p>programma di convergenza, al fine di garantire che tali politiche siano compatibili con la stabilità e di evitare quindi disallineamenti del tasso di cambio reale e fluttuazioni eccessive del tasso di cambio nominale.</p> <p>2. Qualora sia osservata una deviazione significativa dal percorso di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine di cui all'articolo 9, paragrafo 1, terzo comma, del presente regolamento al fine di impedire il verificarsi di un disavanzo eccessivo, la Commissione rivolge un avvertimento allo Stato membro interessato, conformemente all'articolo 121, paragrafo 4, TFUE.</p> <p>Entro un mese dall'adozione dell'avvertimento di cui al primo comma, il Consiglio esamina la situazione e adotta una raccomandazione sugli interventi da adottare, sulla base di una raccomandazione della Commissione, ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 4, TFUE. La raccomandazione fissa un termine massimo di cinque mesi per gli interventi volti a correggere la deviazione. Il termine è ridotto a tre mesi se nell'avvertimento la Commissione ritiene che la situazione sia particolarmente seria e giustifichi un'azione urgente. Il Consiglio, su proposta della Commissione, rende pubblica la raccomandazione.</p> <p>Entro il termine fissato dal Consiglio nella raccomandazione di cui all'articolo 121, paragrafo 4, TFUE, lo Stato membro interessato riferisce al Consiglio stesso sull'azione intrapresa in risposta alla raccomandazione.</p> <p>Se lo Stato membro interessato non adotta i provvedimenti opportuni entro il termine fissato nella raccomandazione del Consiglio di cui al</p>	

<p><b>Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche</b>  <u>(Testo consolidato del 13 dicembre 2011)</u></p>	<p><b><u>Accordo provvisorio</u> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024</b>  <b>(Traduzione in italiano non ufficiale)</b></p>
<p>secondo comma, la Commissione raccomanda immediatamente al Consiglio di adottare con maggioranza qualificata una decisione in cui constata l'assenza di interventi efficaci. Al tempo stesso, la Commissione può raccomandare al Consiglio di adottare una raccomandazione riveduta ai sensi articolo 121, paragrafo 4, TFUE, relativa agli interventi da adottare.</p> <p>Qualora il Consiglio non adotti la decisione su raccomandazione della Commissione in cui constata l'assenza di interventi efficaci e persista l'inadempimento dello Stato membro in merito all'adozione di provvedimenti opportuni, la Commissione, un mese dopo la precedente raccomandazione, raccomanda al Consiglio di adottare una decisione in cui constata l'assenza di interventi efficaci. La decisione si considera adottata dal Consiglio a meno che quest'ultimo, deliberando a maggioranza semplice, non decida di respingerla entro dieci giorni dalla sua adozione da parte della Commissione. Al tempo stesso, la Commissione può raccomandare al Consiglio di adottare una raccomandazione riveduta ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 4, TFUE, relativa agli interventi da adottare.</p> <p>Quando adotta una decisione in cui constata l'inadempimento di cui al quarto e quinto comma, il Consiglio delibera senza tenere conto del voto del membro del Consiglio che rappresenta lo Stato membro interessato.</p> <p>Il Consiglio presenta una relazione formale al Consiglio europeo sulle decisioni prese in materia.</p>	

<p><b>Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche</b>  <u>(Testo consolidato del 13 dicembre 2011)</u></p>	<p><b><u>Accordo provvisorio</u> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024</b>  <b>(Traduzione in italiano non ufficiale)</b></p>
<p>3. La deviazione dall'obiettivo di bilancio a medio termine o dal percorso appropriato di avvicinamento a tale obiettivo è valutato globalmente, facendo riferimento al saldo strutturale e analizzando la spesa al netto delle misure discrezionali in materia di entrate, secondo il disposto dell'articolo 9, paragrafo 1.</p> <p>La valutazione tendente ad accertare se la deviazione è significativa si basa in particolare sui seguenti criteri:</p> <p>a) per uno Stato membro che non ha raggiunto l'obiettivo di bilancio a medio termine, nel valutare la modifica del saldo strutturale si accerta se la deviazione corrisponde almeno allo 0,5% del PIL in un singolo anno o almeno allo 0,25% del PIL in media annua per due anni consecutivi;</p> <p>b) nel valutare l'andamento della spesa al netto di misure discrezionali sul lato delle entrate si accerta se ha un impatto complessivo sul saldo pubblico pari ad almeno lo 0,5% del PIL in un singolo anno o cumulativamente in due anni consecutivi.</p> <p>La deviazione dell'andamento della spesa non è considerata significativa se lo Stato membro interessato ha superato l'obiettivo di bilancio a medio termine, tenuto conto della possibilità di importanti entrate straordinarie, e i piani di bilancio presentati nel programma di convergenza non compromettono detto obiettivo nel periodo di riferimento del programma.</p> <p>Analogamente, la deviazione può non essere considerata significativa qualora sia determinata da un evento inconsueto che non sia soggetto al</p>	

<p><b>Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche</b> (<a href="#">Testo consolidato del 13 dicembre 2011</a>)</p>	<p><b><a href="#">Accordo provvisorio</a> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024</b> <b>(Traduzione in italiano non ufficiale)</b></p>
<p>controllo dello Stato membro interessato e che abbia rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale dello Stato membro o in caso di grave recessione economica della zona euro o dell'intera Unione, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa</p>	
<p style="text-align: center;">SEZIONE 3 bis PRINCIPIO DELL'INDIPENDENZA DELLE STATISTICHE</p> <p style="text-align: center;">Articolo 10 bis</p> <p>Al fine di assicurare che la sorveglianza multilaterale si fondi su statistiche valide e indipendenti, gli Stati membri garantiscono l'indipendenza professionale degli uffici statistici nazionali, in linea con il codice delle statistiche europee di cui al regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee ( 3 ). A tal fine sono fissati i seguenti requisiti minimi:</p> <p>a) procedure di assunzione e licenziamento trasparenti basate esclusivamente su criteri professionali;</p> <p>b) allocazioni di bilancio su base annuale o pluriennale;</p> <p>c) data di pubblicazione dei dati statistici da fissare con congruo anticipo.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 22 Ruolo degli enti di bilancio indipendenti</p> <p>Gli Stati membri possono chiedere ai rilevanti enti di bilancio indipendenti nazionali di cui all'articolo 8 della direttiva [...] del Consiglio [relativa ai quadri di bilancio nazionali] di fornire una valutazione della conformità dei dati sui risultati di bilancio riportati nella relazione sui progressi compiuti di cui all'articolo 20 rispetto al percorso della spesa netta. Ove applicabile, gli Stati membri possono anche chiedere al rilevante ente di bilancio indipendente nazionale di analizzare i fattori alla base di una deviazione dal percorso della spesa netta. Tali analisi dovrebbero essere non vincolanti e aggiuntive rispetto a quelle fornite dalla Commissione.</p>
	<p style="text-align: center;">Articolo 22-bis Comitato europeo per le finanze pubbliche</p>



<p><b>Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche</b>  <u>(Testo consolidato del 13 dicembre 2011)</u></p>	<p><b><u>Accordo provvisorio</u> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024</b>  <b>(Traduzione in italiano non ufficiale)</b></p>
	<p>1. Il Comitato europeo indipendente per le finanze pubbliche ("il Comitato"), istituito con decisione della Commissione (UE) 2015/1937 del 21 ottobre 2015, contribuisce a titolo consultivo all'esercizio delle funzioni della Commissione e del Consiglio nella sorveglianza di bilancio multilaterale come stabilito agli articoli 121, 126 e 136 del TFUE.</p> <p>2. Nell'adempimento dei suoi compiti, il Comitato gode di piena indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni, esercitando i propri compiti in modo imparziale ed esclusivamente nell'interesse dell'Unione nel suo complesso. Non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo di uno Stato membro, dalle istituzioni o dagli organi dell'Unione, né da alcun altro organismo pubblico o privato.</p> <p>3. Ai fini del comma 1, i compiti del Comitato comprendono:</p> <p>a) fornire una tempestiva valutazione <i>ex post</i> dell'attuazione del quadro di governance di bilancio dell'Unione;</p> <p>b) fornire consulenza sulla prospettiva di bilancio adeguata per l'area euro nel suo complesso, nonché sugli adeguati orientamenti nazionali di bilancio che siano coerenti con essa nell'ambito delle regole del Patto di stabilità e crescita;</p> <p>c) su richiesta della Commissione o del Consiglio, fornire consulenza sull'attuazione del patto di stabilità e crescita, compreso sulla proroga delle clausole di salvaguardia in conformità all'articolo 24 del presente regolamento;</p>

<p><b>Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche</b>  <u>(Testo consolidato del 13 dicembre 2011)</u></p>	<p><b><u>Accordo provvisorio</u> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024</b>  <b>(Traduzione in italiano non ufficiale)</b></p>
	<p>d) cooperare strettamente con gli enti nazionali indipendenti di bilancio di cui all'articolo 8 della direttiva del Consiglio 2011/85/UE, al fine di promuovere scambi delle migliori pratiche;</p> <p>e) fornire suggerimenti per la futura evoluzione del quadro di bilancio.</p> <p>4. Il Comitato è composto da un Presidente e quattro membri.</p> <p>5. Il Presidente e i membri del Comitato sono selezionati e nominati dalla Commissione, previa consultazione del Consiglio e del Parlamento europeo, secondo un processo trasparente e sulla base di comprovate esperienze e competenze nell'analisi delle finanze pubbliche e in macroeconomia. Il Presidente e i membri del Comitato sono nominati per un periodo di 3 anni con possibilità di un solo rinnovo per un ulteriore periodo di 3 anni.</p> <p>6. Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno.</p> <p>7. Il Comitato riferisce una volta all'anno sulle proprie attività alla Commissione, al Consiglio e al Parlamento europeo. Tutte le relazioni e i pareri del Comitato sono pubblici</p>
<p>SEZIONE 4 DISPOSIZIONI COMUNI</p> <p>Articolo -11</p>	<p>CAPO X DISPOSIZIONI COMUNI</p> <p>Articolo 34 Dialogo con gli Stati membri</p>

<p><b>Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche</b> (<a href="#">Testo consolidato del 13 dicembre 2011</a>)</p>	<p><b><a href="#">Accordo provvisorio</a> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024</b> <b>(Traduzione in italiano non ufficiale)</b></p>
<p>1. La Commissione garantisce un dialogo permanente con le competenti autorità degli Stati membri conformemente agli obiettivi del presente regolamento. A tal fine, la Commissione, in particolare, conduce missioni allo scopo di valutare la situazione economica dello Stato membro e di identificare eventuali rischi o difficoltà relativamente al rispetto degli obiettivi del presente regolamento.</p> <p>2. La Commissione può attuare missioni di sorveglianza rafforzata negli Stati membri destinatari di raccomandazioni emesse a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'articolo 10, paragrafo 2, a fini di controlli in loco. Gli Stati membri interessati forniscono tutte le informazioni necessarie per la preparazione e lo svolgimento di tali missioni.</p> <p>3. Quando lo Stato membro interessato è uno Stato partecipante o uno Stato membro che fa parte dell'ERM2, la Commissione può invitare rappresentanti della Banca centrale europea, se opportuno, a partecipare alle missioni di sorveglianza.</p> <p>4. La Commissione riferisce al Consiglio sull'esito delle missioni di cui al paragrafo 2 e, se opportuno, può decidere di renderne pubblici i risultati.</p>	<p>La Commissione garantisce un dialogo permanente con gli Stati membri conformemente agli obiettivi del presente regolamento. A tal fine la Commissione, in particolare, conduce missioni allo scopo di valutare la situazione socioeconomica dello Stato membro e di identificare eventuali rischi o difficoltà relativamente al rispetto degli obiettivi del presente regolamento. Ai fini di questo dialogo, la Commissione può chiedere il parere di portatori d'interesse rilevanti aventi sede nello Stato membro interessato.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 35 Missioni di monitoraggio</p> <p>1. La Commissione può attuare missioni di monitoraggio presso gli Stati membri destinatari di raccomandazioni emesse a norma dell'articolo 121, par. 4, del TFUE.</p> <p>2. Quando lo Stato membro interessato è uno Stato membro la cui moneta è l'euro o che fa parte dell'ERM2, la Commissione può invitare rappresentanti della Banca centrale europea, se opportuno, a partecipare alle missioni di monitoraggio.</p>

<p><b>Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche</b>  <u>(Testo consolidato del 13 dicembre 2011)</u></p>	<p><b><u>Accordo provvisorio</u> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024</b>  <b>(Traduzione in italiano non ufficiale)</b></p>
<p>5. In fase di organizzazione delle missioni di cui al paragrafo 2, la Commissione trasmette le sue conclusioni provvisorie agli Stati membri interessati affinché formulino osservazioni in merito.</p>	
	<p style="text-align: center;">CAPO VII  INTERAZIONE CON IL REGOLAMENTO (UE) n. 1176/2011</p> <p style="text-align: center;">Articolo 30  Interazione con la procedura per gli squilibri macroeconomici</p> <p>1. L'attuazione insoddisfacente delle riforme e degli investimenti inclusi nel piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine dello Stato membro che sono rilevanti per gli squilibri macroeconomici viene presa in considerazione: i) dalla Commissione nell'intraprendere revisioni approfondite ai sensi dell'articolo 5, par. 2, del regolamento (UE) n. 1176/2011; e ii) dal Consiglio, e dalla Commissione per la propria raccomandazione, nel considerare se stabilire l'esistenza di uno squilibrio eccessivo e raccomandare allo Stato membro di intraprendere un'azione correttiva a norma dell'articolo 7, par 2, di tale regolamento. La Commissione tiene conto di ogni informazione ritenuta rilevante dallo Stato membro.</p> <p>2. Lo Stato membro per cui è avviata una procedura per gli squilibri eccessivi a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1176/2011 presenta un piano riveduto ai sensi dell'articolo 14 del presente regolamento. Il piano riveduto segue la raccomandazione del Consiglio adottata in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1176/2011. La presentazione del piano riveduto è soggetta all'approvazione del Consiglio conformemente agli articoli da</p>

<p><b>Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche</b>  <u>(Testo consolidato del 13 dicembre 2011)</u></p>	<p><b><u>Accordo provvisorio</u> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024</b>  <b>(Traduzione in italiano non ufficiale)</b></p>
	<p>16 a 19 del presente regolamento. Il piano riveduto è valutato conformemente all'articolo 15 del presente regolamento.</p> <p>3. Qualora uno Stato membro presenti un piano strutturale di bilancio a medio termine riveduto a norma del paragrafo 2, tale piano riveduto funge da piano d'azione correttivo previsto a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1176/2011 e dispone le misure d'intervento specifiche che lo Stato membro interessato ha attuato, o intende attuare, e prevede un calendario per la loro esecuzione. In tal caso, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1176/2011, entro due mesi dalla presentazione del piano riveduto e sulla base di una valutazione della Commissione, il Consiglio valuta tale piano. Il monitoraggio e la valutazione dell'attuazione del piano riveduto sono condotti in conformità dell'articolo 21 del presente regolamento e degli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1176/2011</p>
<p>Articolo 11</p> <p>Nell'ambito della sorveglianza multilaterale descritta nel presente regolamento, il Consiglio effettua la valutazione globale di cui all'articolo 121, paragrafo 3.</p>	<p style="text-align: center;"><b>CAPO VIII</b>  <b>INTERAZIONE CON IL REGOLAMENTO (UE) n. 472/2013</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 31</b>  <b>Interazione con la procedura di sorveglianza rafforzata</b></p> <p>Qualora sia soggetto a un programma di aggiustamento macroeconomico e alle relative modifiche previste all'articolo 7 del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 472/2013, uno Stato membro non è tenuto a presentare un piano strutturale di bilancio a medio termine a norma dell'articolo 9 del presente regolamento né una relazione annuale sui progressi compiuti a norma dell'articolo 20 del presente regolamento.</p>

<p><b>Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche</b>  <u>(Testo consolidato del 13 dicembre 2011)</u></p>	<p><b><u>Accordo provvisorio</u> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024</b>  <b>(Traduzione in italiano non ufficiale)</b></p>
	<p>Se uno Stato membro dispone di un piano strutturale di bilancio a medio termine in vigore e diventa soggetto a un programma di aggiustamento macroeconomico ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 472/2013, il piano strutturale di bilancio a medio termine è preso in considerazione nell'elaborazione del programma di aggiustamento macroeconomico.</p>
<p>Articolo 12</p> <p>Conformemente all'articolo 121, paragrafo 4, secondo comma, nel riferire al Parlamento europeo il presidente del Consiglio e la Commissione comunicano anche i risultati della sorveglianza multilaterale svolta nel quadro del presente regolamento.</p>	
<p>Articolo 12 bis</p> <p>1. Entro il 14 dicembre 2014, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione pubblica una relazione sull'applicazione del presente regolamento.</p> <p>La relazione valuta fra l'altro:</p> <p>a) l'efficacia del presente regolamento, in particolare se le disposizioni riguardanti la procedura decisionale si siano dimostrate adeguatamente incisive,</p> <p>b) i progressi realizzati in termini di più stretto coordinamento delle politiche economiche e di convergenza duratura delle prestazioni economiche degli Stati membri conformemente al TFUE.</p>	<p>Articolo 36 Relazione</p> <p>1. Entro il [31 dicembre 2030] e, successivamente, ogni cinque anni, la Commissione prepara una relazione sull'applicazione del presente regolamento, corredandola, se del caso, di una proposta di modifica del presente regolamento. La Commissione rende pubblica tale relazione.</p> <p>2. La relazione di cui al paragrafo 1 esamina:</p> <p>(a) l'efficacia del regolamento nel raggiungere i propri obiettivi conformemente all'articolo 1;</p> <p>(b) i progressi realizzati in termini di più stretto coordinamento delle politiche economiche e di convergenza duratura delle prestazioni economiche degli Stati membri.</p>

<p><b>Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche</b>  <u>(Testo consolidato del 13 dicembre 2011)</u></p>	<p><b><u>Accordo provvisorio</u> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024</b>  <b>(Traduzione in italiano non ufficiale)</b></p>
<p>2. Ove opportuno la relazione è corredata da proposte di modifica del presente regolamento, incluse le procedure decisionali.</p> <p>3. La relazione è inoltrata al Parlamento europeo e al Consiglio.</p>	<p>3. La relazione è inoltrata al Parlamento europeo e al Consiglio</p>
	<p>Articolo 37  Abrogazione del regolamento (CE) n. 1466/97</p> <p>Il regolamento (CE) n. 1466/97 è abrogato.</p>
<p>Articolo 13</p> <p>Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1998.</p> <p>Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.</p>	<p>Articolo 38  Entrata in vigore</p> <p>Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.</p> <p>Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.</p>
	<p>Articolo 38-bis  Norme transitorie</p> <p>Per il primo gruppo di piani strutturali di bilancio a medio termine:</p> <p>(a) in deroga all'articolo 7, par 1, la Commissione trasmette orientamenti preventivi agli Stati membri interessati al più tardi entro il 21 giugno 2024 sulla base delle ultime previsioni della Commissione, e gli Stati membri presentano i rispettivi piani strutturali di bilancio a medio termine entro il 20 settembre 2024, conformemente all'articolo 9, a meno che lo Stato membro e la Commissione decidano di prorogare il termine</p>

<p><b>Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche</b>  <u>(Testo consolidato del 13 dicembre 2011)</u></p>	<p><b><u>Accordo provvisorio</u> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024</b>  <b>(Traduzione in italiano non ufficiale)</b></p>
	<p>per un periodo di tempo ragionevole. In deroga all'obbligo stabilito all'articolo 9, par 3, gli Stati membri possono condurre una consultazione pubblica di parti sociali, autorità regionali, organizzazioni della società civile e altri portatori di interessi nazionali secondo i principi stabiliti all'articolo 9, con scadenze adeguate;</p> <p>(b) durante la durata del dispositivo per la ripresa e la resilienza, in conformità al regolamento (UE) 2021/241, gli impegni inclusi nel piano di ripresa e resilienza approvato dello Stato membro interessato sono presi in considerazione per una proroga del periodo di aggiustamento ai sensi dell'articolo 13, a condizione che il piano di ripresa e resilienza contenga riforme e investimenti significativi volti a migliorare la sostenibilità di bilancio e a potenziare il potenziale di crescita dell'economia, e lo Stato membro interessato si impegni a proseguire lo sforzo di riforma nel periodo residuale del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine, nonché a mantenere i livelli di investimenti finanziati a livello nazionale realizzati in media nel periodo coperto dal piano di ripresa e resilienza.</p> <p>(c) i progetti relativi ai prestiti del dispositivo per la ripresa e la resilienza nonché al cofinanziamento nazionale dei fondi dell'UE nel 2025 e nel 2026 sono presi in considerazione ogniqualvolta uno Stato membro richieda un'eccezione alla salvaguardia relativa al divieto di rinvio a fine periodo di cui all'articolo 6, lettera c), a condizione che ciò non metta a repentaglio la sostenibilità di bilancio nel medio termine;</p> <p>(d) riconoscendo l'impatto eccezionale delle recenti crisi economiche e l'attuale incertezza sulle stime di crescita potenziale, gli Stati membri</p>



<p><b>Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche</b>  (<a href="#">Testo consolidato del 13 dicembre 2011</a>)</p>	<p><b><u>Accordo provvisorio</u> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024</b>  <b>(Traduzione in italiano non ufficiale)</b></p>
	<p>possono utilizzare serie più stabili di quelle risultanti dalla metodologia comune concordata, purché ciò sia debitamente giustificato da argomentazioni economiche e la crescita cumulata nell'orizzonte temporale considerato rimanga sostanzialmente in linea.</p> <p>Entro il 31 dicembre 2028 la Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio i risultati preliminari sull'applicazione del regolamento.</p>